

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 2022

Integrazioni e modifiche al “Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura” - Adeguamento 2007, approvato con deliberazione di Giunta regionale 1834/2007 e successivamente integrato con deliberazioni 790/2009, 1149/2009, 1646/2010, 639/2011 e 1136/2012, in ordine alle spese per impianti di specie arboree da frutto e alle procedure di stima per alcuni prodotti DOP e IGP distrutti dal sisma del mese di maggio 2012 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 2073

Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007-2013 Asse 1 - Approvazione secondo Programma Operativo con funzione di avviso pubblico - Misura 123 Azione 1 in approccio singolo 50

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 2022

Integrazioni e modifiche al "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura" - Adeguamento 2007, approvato con deliberazione di Giunta regionale 1834/2007 e successivamente integrato con deliberazioni 790/2009, 1149/2009, 1646/2010, 639/2011 e 1136/2012, in ordine alle spese per impianti di specie arboree da frutto e alle procedure di stima per alcuni prodotti DOP e IGP distrutti dal sisma del mese di maggio 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 1834 del 26 novembre 2007 con la quale, nell'approvare il "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura - Adeguamento 2007", si è stabilito:

- che il Prezzario assumesse valenza giuridica di istruzione interna per gli uffici della Regione e degli Enti territoriali, nonché per l'Organismo pagatore regionale per le attività istruttorie e di controllo relative alla determinazione delle spese da ammettere ai contributi previsti dalle vigenti normative regionali, statali e comunitarie in materia di agricoltura;

- che tale Prezzario costituisca - per le imprese interessate, i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), le Organizzazioni Professionali Agricole, i professionisti del settore, gli Ordini ed i Collegi professionali - base di riferimento per la predisposizione dei computi metrici e per la quantificazione dei costi degli investimenti oggetto delle richieste di intervento finanziario;

Viste, altresì, le successive deliberazioni n. 790 del 3 giugno 2009, n. 1149 del 27 luglio 2009, n. 1646 del 3 novembre 2010, n. 639 del 16 maggio 2011 e n. 1136 del 30 luglio 2012 con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni al citato Prezzario rispettivamente in ordine alle spese che possono essere riconosciute per gli impianti di vigneti, per gli impianti di specie arboree da frutto, per opere in ambienti lagunari e zone umide, per le opere inerenti la realizzazione di invasi idrici, e per il ripristino di impianti di olivo;

Atteso:

- che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono stati interessati da eccezionali eventi sismici, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

- che tali eventi hanno provocato ingenti danni al settore agricolo ed agroalimentare ed in particolare ad alcune tipologie di produzioni DOP/IGP;

Visto il D.L. n. 74/2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;

Considerato che l'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, come modificata dalle ordinanze n. 64 del 29 ottobre 2012 e n. 74 del 15 novembre 2012, in ordine alla concessione di contributi alle aziende danneggiate, assunta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del citato D.L. n. 74/2012, al comma 4 dell'art. 9 prevede:

- che per i prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, come individuati alla lettera b-bis del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 danneggiate dal sisma, la quanti-

ficazione del danno subito debba essere determinata, qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento, con apposita procedura di stima, che tenga conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato;

- che la procedura di stima sia definita a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP e che la metodologia ed i valori risultanti debbano essere inseriti nel "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura";

Dato atto che il Prezzario vigente non declina l'insieme di voci di spesa che possono essere riconosciute al fine della quantificazione del danno subito per le produzioni DOP/IGP;

Rilevato:

- che il Consorzio Tutela Grana Padano e il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano hanno trasmesso le apposite indicazioni e procedure di stima, come riportate nelle note assunte al protocollo rispettivamente al n. PG/2012/289000 e PG/2012/289007 del 7 dicembre 2012, agli atti del Servizio Aiuti alle imprese, quest'ultima successivamente integrata con comunicazione del Consorzio Parmigiano Reggiano in data 13/12/2012, assunta al numero di protocollo PG/2012/293285;

- che il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ed il Consorzio Aceto Balsamico di Modena hanno trasmesso le apposite indicazioni e procedure di stima, come riportate rispettivamente nelle note assunte ai protocolli al n. PG/2012/291970 del 12 dicembre 2012, n. PG/2012/295731 e n. PG/2012/296412 del 17 dicembre 2012, anch'esse agli atti del Servizio Aiuti alle imprese;

Atteso che, a seguito di specifica analisi del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, è opportuno inoltre procedere ad un aggiornamento dei costi relativi alle spese che possono essere riconosciute con riferimento al materiale di propagazione delle specie frutticole di cui alla predetta deliberazione n. 1149 del 27 luglio 2009 (Voce H), al fine di determinare una base di riferimento dei costi degli investimenti oggetto delle richieste di intervento finanziario coerente con i costi attuali di mercato, anche dettagliando ulteriormente specifiche voci già presenti;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente atto ad approvare le integrazioni (Voci L, M, N, O e P) al Prezzario, con riferimento alle procedure di stima per i prodotti DOP/IGP danneggiati dal sisma, nonché ad aggiornare le voci relative alle spese riconoscibili ai fini della realizzazione di nuovi impianti frutticoli, di cui alla Voce H della deliberazione n. 1149/2009, con inserimento anche delle nuove voci di spesa relative a "Altre piante poliennali" (Voce H11), secondo la formulazione di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante

“Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare pertanto le integrazioni e modifiche al “Prezario regionale per opere e interventi in agricoltura – Adeguamento 2007”, assunto con deliberazione n. 1834/2007 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni n. 790/2009, n. 1149/2009, n. 1646/2010, n. 639/2011 e n. 1136/2012, come riportate nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, con riferimento alle procedure di stima per i prodotti DOP/

IGP danneggiati dal sisma (Voci L, M, N, O e P) ed alle voci relative al materiale di propagazione delle specie frutticole e altre piante poliennali (Voci H e H11);

3) di stabilire che tali integrazioni e modifiche siano efficaci a partire dal giorno successivo all'adozione della presente deliberazione;

4) di dare atto che resta confermato quant'altro stabilito con le deliberazioni n. 1834/2007, n. 790/2009, n. 1646/2010, n. 639/2011 e n. 1136/2012;

5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica ed Attività faunistico-venatorie di provvedere alla trasmissione della stessa ad AGREA, agli Enti competenti per territorio ed alle Organizzazioni di categoria, assicurandone altresì la diffusione nel sito E-R Agricoltura.

Integrazioni e modifiche al “Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura” approvato con deliberazione n.1834/2007 e s.m.i.

MODIFICHE

Voci in sostituzione

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo
H	MATERIALE DI PROPAGAZIONE DELLE SPECIE FRUTTICOLE		
H10	PIANTE DA FRUTTO		
H.10.1	MELO		
H.10.1.1	Astone nudo		
H.10.1.1.1	Portainnesto clonale	cad.	3,50
H.10.1.1.2	Portainnesto franco	cad.	3,10
H.10.1.2	Astone classe 3 rami		
H.10.1.2.1	Portainnesto clonale	cad.	3,80
H.10.1.2.2	Portainnesto franco	cad.	3,50
H.10.1.3	Astone classe 4-6 rami		
H.10.1.3.1	Portainnesto clonale	cad.	4,10
H.10.1.3.2	Portainnesto franco	cad.	3,90
H.10.1.4	Astone classe oltre 6 rami		
H.10.1.4.1	Portainnesto clonale	cad.	4,50
H.10.1.4.2	Portainnesto franco	cad.	4,50
H.10.1.5	Astone di 6 mesi		
H.10.1.5.1	Portainnesto clonale	cad.	3,25
H.10.1.5.2	Portainnesto franco	cad.	3,00
	Per il melo si devono eventualmente aggiungere al valore indicato per ogni astone: - € 0.10 per ogni astone tipo “Knips” - € 1.00 per ogni astone bicaule tipo “Bibaum”		
H.10.2	PERO		
H.10.2.1	Astone nudo		
H.10.2.1.1	Portainnesto clonale	cad.	3,50
H.10.2.1.2	Portainnesto franco	cad.	3,25
H.10.2.2	Astone classe 3 rami		
H.10.2.2.1	Portainnesto clonale	cad.	4,10
H.10.2.2.2	Portainnesto franco	cad.	3,80
H.10.2.3	Astone classe 4-6 rami		
H.10.2.3.1	Portainnesto clonale	cad.	4,50
H.10.2.3.2	Portainnesto franco	cad.	4,20
H.10.2.4	Astone classe oltre 6 rami		
H.10.2.4.1	Portainnesto clonale	cad.	5,00

H.10.2.4.2	Portainnesto franco	cad.	4,20
H.10.2.5	Piante autoradicate		
H.10.2.5.1	Di un anno	cad.	3,10
H.10.2.5.2	Di due anni	cad.	4,40
	Per il pero si devono eventualmente aggiungere al valore indicato per ogni astone: - € 0,10 per ogni astone tipo "Knips" - € 1.00 per ogni astone bicaule tipo "Bibaum" o con innesto intermedio		
H.10.3	PESCO, NETTARINE e PERCOCHE		
H.10.3.1	Astone cat. Extra (con rami anticipati)		
H.10.3.1.1	Portainnesto clonale	cad.	4,90
H.10.3.1.2	Portainnesto franco	cad.	4,20
H.10.3.2	Astone min Ø 14 mm		
H.10.3.2.1	Portainnesto clonale	cad.	4,50
H.10.3.2.2	Portainnesto franco	cad.	3,90
H.10.3.3	Astone cat. A min Ø 12/14 mm		
H.10.3.3.1	Portainnesto clonale	cad.	4,20
H.10.3.3.2	Portainnesto franco	cad.	3,50
H.10.3.4	Pianta in vaso da microinnesto min Ø 6 mm		
H.10.3.4.1	Portainnesto clonale	cad.	4,00
H.10.3.4.2	Portainnesto franco	cad.	3,20
H.10.3.5	Pianta a gemma dormiente		
H.10.3.5.1	Portainnesto clonale	cad.	3,00
H.10.3.5.2	Portainnesto franco	cad.	2,80
H.10.4	ALBICOCCO		
H.10.4.1	Astone cat. Extra (con rami anticipati)		
H.10.4.1.1	Portainnesto clonale	cad.	4,40
H.10.4.1.2	Portainnesto franco	cad.	4,10
H.10.4.2	Astone min Ø 14 mm		
H.10.4.2.1	Portainnesto clonale	cad.	4,00
H.10.4.2.2	Portainnesto franco	cad.	3,60
H.10.4.3	Astone cat. A min Ø 12/14 mm		
H.10.4.3.1	Portainnesto clonale	cad.	3,50
H.10.4.3.2	Portainnesto franco	cad.	3,20
H.10.4.4	Pianta in vaso da microinnesto min Ø 6 mm		
H.10.4.4.1	Portainnesto clonale	cad.	4,00
H.10.4.4.2	Portainnesto franco	cad.	3,20
H.10.4.5	Pianta a gemma dormiente		
H.10.4.5.1	Portainnesto clonale	cad.	2,90
H.10.4.5.2	Portainnesto franco	cad.	2,90

Codice	Descrizione	U.m.	Prezzo
H.10.5	CILIEGIO		
H.10.5.1	Astone cat. Extra (con rami anticipati)		
H.10.5.1.1	Portainnesto clonale	cad.	6,00
H.10.5.1.2	Portainnesto franco	cad.	4,40
H.10.5.2	Astone min Ø 14 mm		
H.10.5.2.1	Portainnesto clonale	cad.	5,00
H.10.5.2.2	Portainnesto franco	cad.	4,00
H.10.5.3	Astone cat. A min Ø 12/14 mm		
H.10.5.3.1	Portainnesto clonale	cad.	4,50
H.10.5.3.2	Portainnesto franco	cad.	3,80
H.10.5.4	Pianta in vaso da microinnesto min Ø 6 mm		
H.10.5.4.1	Portainnesto clonale	cad.	4,00
H.10.5.4.2	Portainnesto franco	cad.	3,80
H.10.5.5	Pianta a gemma dormiente		
H.10.5.5.1	Portainnesto clonale	cad.	3,70
H.10.5.5.2	Portainnesto franco	cad.	3,20
H.10.6	SUSINO		
H.10.6.1	Astone cat. Extra (con rami anticipati)		
H.10.6.1.1	Portainnesto clonale	cad.	4,40
H.10.6.1.2	Portainnesto franco	cad.	4,10
H.10.6.2	Astone min Ø 14 mm		
H.10.6.2.1	Portainnesto clonale	cad.	4,00
H.10.6.2.2	Portainnesto franco	cad.	3,60
H.10.6.3	Astone cat. A min Ø 12/14 mm		
H.10.6.3.1	Portainnesto clonale	cad.	3,50
H.10.6.3.2	Portainnesto franco	cad.	3,20
H.10.6.4	Pianta in vaso da microinnesto min Ø 6 mm		
H.10.6.4.1	Portainnesto clonale	cad.	4,00
H.10.6.4.2	Portainnesto franco	cad.	3,20
H.10.6.5	Pianta a gemma dormiente		
H.10.6.5.1	Portainnesto clonale	cad.	2,90
H.10.6.5.2	Portainnesto franco	cad.	2,90
H.10.7	KAKI o LOTO		
H10.7.1	Astone con innesto basso	cad.	4,00
H10.7.2	Astone con innesto alto	cad.	4,70
H10.8	ACTINIDIA o KIWI		
H.10.8.1	Astone da innesto diametro tra 6 e 8 mm	cad.	4,40
H.10.8.2	Astone da innesto diametro tra 8 e 10 mm	cad.	4,90

H.10.8.3	Astone da innesto diametro tra 10 e 12 mm	cad.	5,50
H.10.8.4	Astone da innesto diametro oltre 12 mm	cad.	6,70
H.10.8.5	Piante micropropagate di 1 anno	cad.	4,30
H.10.8.6	Piante micro propagate di 2 anni	cad.	6,50
H.10.8.7	Piante da talea diametro minimo 8 mm	cad.	4,30
H.10.8.8	Piante in vaso diametro minimo 8 mm	cad.	4.40

INTEGRAZIONI


Nuove Voci inserite

H11	ALTRE PIANTE POLIENNALI		
H.11.1	ASPARAGO		
H.11.1.1	Zampe Extra >100 gr	cad.	0,32
H.11.1.2	Zampe 50/100 gr	cad.	0,28
H.11.1.3	Zampe 30/50 gr	cad.	0,21

Voce L

Procedura di stima dei danni al prodotto subiti dai produttori di formaggio Parmigiano-Reggiano

La procedura è caratterizzata da due momenti collocati in sequenza.



MOMENTO 1

1.1 Valori standard di mercato

Premesso che i listini del Formaggio Parmigiano-Reggiano DOP vengono rilevati nell'ambito delle Borse Merci di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Milano, e che sono disponibili quotazioni riferite al formaggio di 12, 18, 24 e 30 mesi, vengono definiti i parametri di riferimento per la valorizzazione del prodotto presente nel magazzino di stagionatura al momento del sisma, distinguendo fra prodotto di età inferiore ai 12 mesi, prodotto di età compresa tra 12, 18, e 24 mesi, e infine prodotto di età superiore a 30 mesi.

Nell'Allegato A vengono riportati i calcoli delle quotazioni medie per classe di età risultanti dalla media aritmetica delle 3 quotazioni di maggio 2012 precedenti al primo evento sismico del 20 maggio.

Prodotto fino a 12 mesi di stagionatura

A partire dalla quotazione ufficiale a 12 mesi, viene determinato il valore standard a ritroso, mese per mese del prodotto ottenuto nel rispetto del disciplinare, in corso di maturazione e non ancora certificato DOP. Gli elementi che guidano la determinazione del valore standard sono:

- Il calo peso (determinato in base ai valori standard rilevati dal CFPR);
- I costi di magazzino (in base ai dati rilevati nel primo quadrimestre 2012 – fonte CFPR – I4S);

- Gli oneri finanziari (determinati in base al parametro Euribor 3Mesi di maggio 2012 + 4,5%. Tale condizione, in base ad una ricognizione condotta tra le Banche operanti nel Comprensorio, sono considerate medie di riferimento per il periodo di maggio 2012).

La seguente Tab. 1.1 riporta i valori standard €/kg mensili per il prodotto da 1 a 12 mesi di età:

Valori standard fino a 12 mesi	
Mesi di stagionatura	Valore standard €/Kg)
1	7,96
2	8,07
3	8,19
4	8,31
5	8,42
6	8,53
7	8,64
8	8,75
9	8,86
10	8,96
11	9,07
12	9,17

Tab. 1.1

Prodotto tra 12 e 18 mesi stagionatura

Per il prodotto stagionato:

- tra 12 mesi e 18 mesi,
- tra 18 mesi e 24 mesi,
- tra 24 mesi e 30 mesi,

il valore viene determinato prendendo come riferimento le quotazioni ufficiali disponibili per il prodotto DOP della stagionatura inferiore e superiore, procedendo per interpolazione a determinare il valore mensile. Sulla base delle quotazioni ufficiali medie dei listini di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Milano, all'ultimo periodo precedente il sisma di maggio 2012,

- 12 mesi: 9,17 €/kg;
- 18 mesi: 10,63 €/kg;
- 24 mesi: 11,44 €/kg;
- 30 mesi: 12,24 €/kg;

si ottengono i valori unitari riportati nelle tabelle 1.2, 1.3 e 1.4.

Valori standard tra 13 e 18 mesi	
Mesi di stagionatura	Valore standard €/Kg)
13	9,41
14	9,66
15	9,90
16	10,14
17	10,39
18	10,63

Tab. 1.2

Valori standard tra 19 e 24 mesi	
Mesi di stagionatura	Valore standard €/Kg)
19	10,77
20	10,90
21	11,04
22	11,17
23	11,31
24	11,44

Tab. 1.3

Valori standard tra 25 e 30 mesi	
Mesi di stagionatura	Valore standard €/Kg)
25	11,57
26	11,71
27	11,84
28	11,97
29	12,11
30	12,24

Tab. 1.4**Prodotto oltre i 30 mesi di stagionatura**

Per il prodotto stagionato oltre 24 mesi, il valore è determinato prendendo dalla quotazione ufficiale a 24 mesi (12,24 €/kg), ed incrementandolo mensilmente delle seguenti componenti:

- Il calo peso (determinato in base ai valori standard rilevati dal CFPR);
- I costi di magazzino (in base ai dati rilevati nel primo quadrimestre 2012 – fonte CFPR – I4S);
- Gli oneri finanziari (determinati in base al parametro Euribor 3Mesi di maggio 2012 + 4,5%. Tale assunzione, in base ad una ricognizione condotta tra le Banche operanti nel Comprensorio, sono considerate medie di riferimento per il periodo di maggio 2012).

Valori standard oltre 30 mesi	
Mesi di stagionatura	Valore standard €/Kg)
31	12,32
32	12,40
33	12,48
34	12,56
35	12,63
36	12,71

Tab. 1.5

1.2 Determinazione del valore del prodotto in magazzino e danneggiato dal sisma

Ogni produttore comunicherà i quantitativi di prodotto (Kg) presenti prima dell'evento sismico per mese di produzione. Tale dichiarazione dovrà essere riferita ai quantitativi di prodotto **effettivamente danneggiato dal sisma**. Infatti, in diversi magazzini, alcune quantità di forme, pur nell'ambito di crolli e danni generali non hanno subito danni (es. perché collocato su scalere rimaste in piedi, perché caduto senza danni). Tale prodotto che non ha subito danni non rientra nell'ambito della procedura di valutazione del danno e del risarcimento conseguente.

Compilando la seguente **Tab. 1.6** si ottiene il valore della totalità del prodotto presente nel magazzino e successivamente danneggiato, che rappresenta quindi il massimo danno che il prodotto può avere subito.

Valorizzazione del magazzino che ha subito danni, ante evento sismico			
Mesi di stagionatura	Kg presenti in magazzino	Valore standard (€/Kg)	Valore merce in magazzino (€)
	<i>Dichiarati dal produttore</i>	<i>Da tabb. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5</i>	<i>Colonna 2 * Colonna 3</i>
1	0	7,96	0,00
2	0	8,07	0,00
3	0	8,19	0,00
4	0	8,31	0,00
5	0	8,42	0,00
6	0	8,53	0,00
7	0	8,64	0,00
8	0	8,75	0,00
9	0	8,86	0,00
10	0	8,96	0,00
11	0	9,07	0,00
12	0	9,17	0,00
13	0	9,41	0,00
14	0	9,66	0,00
15	0	9,90	0,00
16	0	10,14	0,00
17	0	10,39	0,00
18	0	10,63	0,00
19	0	10,77	0,00
20	0	10,90	0,00
21	0	11,04	0,00
22	0	11,17	0,00
23	0	11,31	0,00
24	0	11,44	0,00
25	0	11,57	0,00

26	0	11,71	0,00
27	0	11,84	0,00
28	0	11,97	0,00
29	0	12,11	0,00
30	0	12,24	0,00
31	0	12,32	0,00
32	0	12,40	0,00
33	0	12,48	0,00
34	0	12,56	0,00
35	0	12,63	0,00
36	0	12,71	0,00
TOTALE MERCE (kg)		TOTALE valore (€)	0,00

Tab. 1.6

All'atto della dichiarazione delle quantità presenti in magazzino prima degli eventi sismici, qualora non fossero disponibili i dati riferiti alle pesate per singolo mese di età del prodotto, il dato da inserire nella seconda colonna della tabella 1.6 potranno essere determinati a partire dal peso fuori salamoia rettificato dal calo peso risultante dai coefficienti standard riportati nell' Allegato B.

1.3 Determinazione del valore medio unitario del magazzino

Dividendo il Valore iniziale e il volume totale iniziale di cui alla precedente **Tab. 1.6** viene determinato il **valore medio del magazzino iniziale**, relativo al singolo caseificio colpito dal sisma e richiedente risarcimento.

Valore medio magazzino iniziale	<i>Da tab. 1.4</i>
TOTALE valore (€) (a)	0
TOTALE merce (kg) (b)	0
Valore medio magazzino iniziale (a/b)	0

Tab. 1.7

MOMENTO 2**2.1 Quantità di prodotto danneggiato**

I Produttori forniscono tutte le informazioni inerenti la destinazione del prodotto che, avendo subito un danno evidente, è stato gestito, lavorato, venduto o smaltito successivamente all'evento sismico. Le informazioni così raccolte concorreranno a formare una matrice riepilogativa che descrive, in peso (Kg) la destinazione del prodotto in funzione del suo stato:

Rifiuto e fusione/disidratazione

Destinazione alla data di redazione della perizia giurata	Prodotto
	Kg
1) Rifiuto	0
2) Fusione/Disidratazione	0
TOTALE TABELLA	0

Tab. 2.1**Grattugiato e Formaggio rotto/in pezzi venduto in bins**

Destinazione alla data di redazione della perizia giurata	Prodotto DOP	Prodotto non DOP
	Kg	Kg
3) Grattugiato		0
4) Formaggio rotto/in pezzi venduto in bins		0
SUB-TOTALE COLONNA		
	TOTALE TABELLA	0

Tab. 2.2

Le Tab. 2.1, 2.2 e la successiva 2.3 rappresentano la situazione alla data di redazione della perizia giurata (ogni quantitativo dichiarato deve essere tracciato da documentazione idonea).

Nel caso della categoria "rifiuto", il volume da inserire nella tabella 2.1, può essere maggiorato di una entità pari al 30% del volume di rifiuto tracciato come smaltito "categoria 3". Tale quantità corrisponde alle "dispersioni" di prodotto legate allo svuotamento dei magazzini (briciole, polveri ecc. spesso mescolate ad altri detriti).

Inoltre, nel caso di magazzini che possano dimostrare in base a provvedimenti ufficiali delle autorità competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile ecc.) la dichiarazione di inaccessibilità dei magazzini per un periodo superiore ai 15 gg., il richiedente potrà incrementare il quantitativo di prodotto contabilizzato come rifiuto del peso corrispondente al calo peso riferito ai quantitativi delle categorie 1), 2), 3) e 4) delle tabelle 2.1 e 2.2 precedenti.

Nel dettaglio, ai kg delle 4 categorie indicate andrà applicato il calo peso medio di cui all'Allegato A riferito al prodotto di 12 mesi (0,515% mensile) rapportato ai giorni di effettiva inaccessibilità imposta dalle autorità.

Destinazione alla data di redazione della perizia giurata:

Porzionato, Forme intere vendute, Forme rimesse su scalera e non ancora vendute			
	5) Porzionato	6) Forme intere vendute	7) Forme rimesse su scalera e non ancora vendute
	Kg	Kg	Kg
NON ANCORA DOP	0	0	0
PRODOTTO DOP (mese di stagionatura)			
12	0	0	0,00
13	0	0	0,00
14	0	0	0,00
15	0	0	0,00
16	0	0	0,00
17	0	0	0,00
18	0	0	0,00
19	0	0	0,00
20	0	0	0,00
21	0	0	0,00
22	0	0	0,00
23	0	0	0,00
24	0	0	0,00
25	0	0	0,00
26	0	0	0,00
27	0	0	0,00
28	0	0	0,00
29	0	0	0,00
30	0	0	0,00
31	0	0	0,00
32	0	0	0,00
33	0	0	0,00
34	0	0	0,00
35	0	0	0,00
36	0	0	0,00
TOTALE COLONNA (kg)			
		TOTALE TABELLA (kg)	0,00

Tab. 2.3

Se il Totale merce con danno delle tabella 2.1, 2.2 e 2.3 è inferiore al Totale merce della tabella 1.6, la differenza verrà scorporata dal magazzino iniziale eleggibile ai fini della richiesta di risarcimento del danno.

2.2 Parametri standard di valorizzazione del prodotto

Per quanto attiene i valori di realizzo del prodotto danneggiato si utilizzano i seguenti parametri standard determinati sulla base delle rilevazioni di mercato condotte dal CFPR, e tenendo in considerazione le migliori remunerazioni del prodotto.

- Il valore del prodotto destinato a rifiuto o fusione è indipendente dalla materia prima (DOP / non DOP e mesi di stagionatura). I valori di realizzo standard sono dunque fissati in
 - o **0,00 €/Kg per il rifiuto,**
 - o **1,20 €/Kg per il prodotto destinato a fusione;**
- Per il prodotto **non DOP destinato alla grattugia** il valore di realizzo standard è di **4,00 €/Kg;**
- Per il prodotto **DOP destinato alla grattugia** il valore di realizzo standard è di **6,50 €/Kg.**
- Per il prodotto **non DOP destinato alla porzionatura** il valore di realizzo standard è di **7,00 €/Kg;**
- Per il prodotto **rotto/in pezzi venduto tal quale in bins** il valore di realizzo standard è:
 - o Se DOP di **6,00 €/Kg;**
 - o Se non DOP **4,00 €/Kg**

Prodotto venduto porzionato DOP, prodotto rimesso su scalera e venduto o ancora in stagionatura

Le assicurazioni, per il prodotto ancora su scalera, riconoscono mediamente un danno di circa 1,5 €/kg, con valori più bassi per il prodotto più maturo e più elevati (fino a 2 €) per quello ancora da espertizzare.

In considerazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 9 dell'ordinanza (aggiornabilità del danno per il prodotto ancora non ceduto), per tale prodotto vengono adottati valori di danno prudenziali.

Per quanto riguarda il prodotto DOP, venduto porzionato o in forme intere si considera un danno medio standard pari a **1,00 €/kg.**

Per il prodotto rimesso su scalera e non ancora venduto alla data della perizia, vi è infine un'ultima categoria, cioè quella del formaggio non ancora espertizzato (forme con meno 12 mesi, prodotte tra gennaio e aprile 2012). In questo caso il danno medio è quantificato in 1,50 €/kg. Pertanto, in base ai prezzi unitari della tabella 1.1, il valore standard di realizzo è quantificato in 7,03 €/kg (valore medio a 6 mesi detratto di 1,50 €).

2.3 Calcolo del valore di realizzo del prodotto danneggiato

Di seguito si riportano gli schemi di riepilogo, da compilare in base ai volumi certificati da ogni soggetto richiedente.

Valore realizzato standard dal prodotto danneggiato – Categorie 1), 2), 3) e 4)			
	<i>Kg</i>	<i>Prezzo standard</i>	<i>Valore</i>
1) Rifiuto	0	0	0
2) Fusione	0	1,20	0
3) Grattugia			
DOP		6,50	
Non DOP		4,00	
4) Formaggio rotto/in pezzi venduto in bins			
DOP		6,50	
Non DOP		4,00	
		TOTALE	

Tab. 2.4

Valore realizzato standard dal prodotto danneggiato:		
5) PORZIONATO		
	Prezzo Standard	Kg
<i>NON ANCORA DOP</i>	7,00	0
<i>PRODOTTO DOP</i> (mese di stagionatura)		
12	8,17	0,00
13	8,41	0,00
14	8,66	0,00
15	8,90	0,00
16	9,14	0,00
17	9,39	0,00
18	9,63	0,00
19	9,77	0,00
20	9,90	0,00
21	10,04	0,00
22	10,17	0,00
23	10,31	0,00
24	10,44	0,00
25	10,57	0,00
26	10,71	0,00
27	10,84	0,00
28	10,97	0,00
29	11,11	0,00
30	11,24	0,00
31	11,32	0,00
32	11,40	0,00
33	11,48	0,00
34	11,56	0,00
35	11,63	0,00
36	11,71	0,00
	TOTALE TABELLA (kg)	0,00

Tab. 2.5

Valore realizzato standard dal prodotto danneggiato: 6) FORME INTERE VENDUTE		
	Prezzo Standard	Kg
<i>NON ANCORA DOP</i>	6,00	0
<i>PRODOTTO DOP</i> (mese di stagionatura)		
12	8,17	0,00
13	8,41	0,00
14	8,66	0,00
15	8,90	0,00
16	9,14	0,00
17	9,39	0,00
18	9,63	0,00
19	9,77	0,00
20	9,90	0,00
21	10,04	0,00
22	10,17	0,00
23	10,31	0,00
24	10,44	0,00
25	10,57	0,00
26	10,71	0,00
27	10,84	0,00
28	10,97	0,00
29	11,11	0,00
30	11,24	0,00
31	11,32	0,00
32	11,40	0,00
33	11,48	0,00
34	11,56	0,00
35	11,63	0,00
36	11,71	0,00
	TOTALE TABELLA (kg)	0,00

Tab. 2.6

Valore realizzato standard dal prodotto danneggiato:		
7) FORME RIMESSE SU SCALERA E NON ANCORA VENDUTE		
	Prezzo Standard	Kg
<i>NON ANCORA DOP</i>	7,03	0
<i>PRODOTTO DOP</i> (mese di stagionatura)		
12	8,17	0,00
13	8,41	0,00
14	8,66	0,00
15	8,90	0,00
16	9,14	0,00
17	9,39	0,00
18	9,63	0,00
19	9,77	0,00
20	9,90	0,00
21	10,04	0,00
22	10,17	0,00
23	10,31	0,00
24	10,44	0,00
25	10,57	0,00
26	10,71	0,00
27	10,84	0,00
28	10,97	0,00
29	11,11	0,00
30	11,24	0,00
31	11,32	0,00
32	11,40	0,00
33	11,48	0,00
34	11,56	0,00
35	11,63	0,00
36	11,71	0,00
	TOTALE TABELLA (kg)	0,00

Tab. 2.7

2.4 Calcolo del danno subito dal prodotto

La determinazione del danno avviene secondo la seguente formula:

Danno arrecato al prodotto = Valore totale del magazzino (Tab. 1.6) – Valore totale di realizzo (somma dei totali tabelle 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7).

2.5 Determinazione del danno massimo al prodotto oggetto di richiesta risarcimento

Il valore del danno massimo al prodotto oggetto di richiesta risarcimento risulterà dal seguente conteggio:

- A) In caso di volume totale con danno (somma dei totali Tab 2.1 + 2.2 + 2.3) inferiore al volume totale danneggiato di cui alla tabella 1.6, la differenza tra i due valori deve essere moltiplicata per il valore medio magazzino di cui alla **tabella 1.7**.
- B) Al valore totale della tabella 1.6 viene sottratto l'importo di cui al precedente punto A) e si ottiene **il valore iniziale rettificato del magazzino iniziale danneggiato**.
- C) **Sottraendo il valore totale di realizzo (somma dei totali tabelle 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7) dal valore rettificato di cui al precedente punto B) si ottiene il valore del danno massimo al prodotto oggetto di richiesta risarcimento.**

2.6 Determinazione del danno derivante dal minor ricavo della vendita del latte per destinazione diversa da quella del Parmigiano Reggiano

Il valore del latte idoneo alla trasformazione del Parmigiano Reggiano alla data dell'evento sismico è stato quantificato in Euro 54,00 al quintale. Pertanto la determinazione del danno è in relazione al differenziale tra il valore standard di Euro 54,00 al quintale e il ricavo conseguito dalla vendita effettiva del latte.

ALLEGATO A**QUOTAZIONI FORMAGGI BORSA MERCI CAMERE DI COMMERCIO
MAGGIO 2012**

Quotazioni €/kg

MESI		Settimana n.18			Settimana n.19			Settimana n.20			Media sett. 18, 19 e 20
		min	media	max	min	media	max	min	media	max	
	Milano	27/04/2012			7/05/2012			14/05/2012			
PR 12 M	voce 22 - PR 12 mesi e oltre	9,10	9,23	9,35	9,00	9,13	9,25	8,90	9,03	9,15	9,13
PR 18 M	voce 21 - PR 18 mesi	10,75	10,95	11,15	10,75	10,95	11,15	10,65	10,85	11,05	10,92
PR 24 M	voce 11 - PR 24 mesi e oltre	11,60	11,73	11,85	11,60	11,73	11,85	11,50	11,68	11,85	11,71
	Modena	30/04/2012			7/05/2012			14/05/2012			
PR 12 M	PR 12 mesi	9,15	9,30	9,45	9,05	9,20	9,35	8,95	9,10	9,25	9,20
PR 18 M	PR 18 mesi	10,55	10,73	10,90	10,45	10,63	10,80	10,35	10,53	10,70	10,63
PR 24 M	PR 24 mesi	11,25	11,43	11,60	11,20	11,38	11,55	11,15	11,33	11,50	11,38
PR 30 M	PR 30 mesi e oltre	12,75	12,95	13,15	12,70	12,90	13,10	12,65	12,85	13,05	12,90
	Reggio Emilia	01/05/2012			08/05/2012			15/05/2012			
PR 12 M	PR 2011 1.1-30.4	9,35	9,50	9,65	9,35	9,50	9,65	9,35	9,45	9,55	9,48
PR 18 M	PR 2010 1.9-31.12	10,40	10,43	10,45	10,30	10,33	10,35	10,25	10,30	10,35	10,35
PR 24 M	PR 2010 1.1-31.8	11,45	11,65	11,85	11,45	11,65	11,85	11,40	11,63	11,85	11,64
PR 30 M	PR 2009 1.1-31.12	11,75	11,85	11,95	11,75	11,85	11,95	11,70	11,83	11,95	11,84
	Mantova	03/05/2012			10/05/2012			17/05/2012			
PR 12 M	PR 12 mesi e oltre	9,00	9,10	9,20	8,90	9,00	9,10	8,80	8,90	9,00	9,00
PR 18 M	PR fino a 18 mesi	10,60	10,73	10,85	10,50	10,63	10,75	10,40	10,53	10,65	10,63
PR 24 M	PR fino a 24 mesi e oltre	11,40	11,48	11,55	11,30	11,38	11,45	11,20	11,28	11,35	11,38
	Parma	04/05/2012			11/05/2012			18/05/2012			
PR 12 M	PR 2011 1.1 - 30.04	8,90	9,05	9,20	8,90	9,05	9,20	8,80	8,95	9,10	9,02
PR 24 M	PR 2010 1.1 - 30.04	11,10	11,20	11,30	11,00	11,10	11,20	10,90	11,00	11,10	11,10
PR 30 M	PR 2009 1.1 - 31.12	11,80	11,98	12,15	11,80	11,98	12,15	11,80	11,98	12,15	11,98
MEDIA MESE MAGGIO PRE-SISMA		Settimana n.18			Settimana n.19			Settimana n.20			Media sett. 18, 19 e 20
		min	media	max	min	media	max	min	media	max	
	PR 12 M	9,10	9,24	9,37	9,04	9,18	9,31	8,96	9,09	9,21	9,17
	PR 18 M	10,58	10,71	10,84	10,50	10,63	10,76	10,41	10,55	10,69	10,63
	PR 24 M	11,36	11,50	11,63	11,31	11,45	11,58	11,23	11,38	11,53	11,44
	PR 30 M	12,10	12,26	12,42	12,08	12,24	12,40	12,05	12,22	12,38	12,24

Fonte dati: elaborazioni su Bollettini Borse Merci delle CCIAA

ALLEGATO B**COEFFICIENTI DI CALO PESO PER IL PARMIGIANO REGGIANO**

I valori della tabella seguente sono ottenuti da rilevazioni effettuate dal Consorzio del Parmigiano Reggiano su prodotto mantenuto nello stesso ambiente di magazzino per il periodo oggetto di studio. I singoli coefficienti della colonna “calo peso %” indicano la percentuale del peso iniziale che viene persa nel mese corrispondente.

A titolo esemplificativo, posto il peso iniziale di 1 kg di formaggio fuori sale:

- alla fine del mese 2 (1 mese oltre il “fuori sale”) la perdita di peso sarà di 7,13 gr;
- alla fine del mese 4, la perdita totale di peso è di 20,71 gr (cioè 7,13 + 6,90 + 6,68).

La media aritmetica del calo peso delle età tra il mese 2 e il mese 36 corrisponde a -0,43%

MESE	CALO PESO % (rispetto al mese iniziale – peso fuori sale)
2	0,713
3	0,690
4	0,668
5	0,647
6	0,626
7	0,606
8	0,587
9	0,568
10	0,550
11	0,532
12	0,515
13	0,499
14	0,483
15	0,467
16	0,453
17	0,438
18	0,424
19	0,411
20	0,397
21	0,385
22	0,372
23	0,360
24	0,349
25	0,338
26	0,327
27	0,317
28	0,306
29	0,297
30	0,287
31	0,278
32	0,269

33	0,260
34	0,252
35	0,244
36	0,236

Voce M**Determinazione della stima dei danni al prodotto subiti dai produttori di Grana Padano****Prima fase**

La procedura adottata prende in considerazione i dati reali del prodotto presente nel magazzino di stagionatura al momento del sisma, con conseguente valorizzazione calcolata sui prezzi ufficiali vigenti in quel periodo (maggio 2012).

Successivamente a queste determinazioni, si procederà alla verifica della destinazione del prodotto danneggiato, con relativa definizione dei prezzi di realizzo standard e determinazione del danno subito dal prodotto collocato subito dopo l'evento sismico.

Le quotazioni ufficiali del formaggio Grana Padano DOP vengono calcolate in base alla media dei bollettini delle Camere di Commercio delle province di Milano, Mantova, Cremona relativi al mese di maggio 2012.

Quotazione Grana Padano fino a 9 mesi	
Valori standard <u>fino a 9 mesi</u>	
Mesi stagionatura	Valore standard €/Kg
1	6,060
2	6,223
3	6,385
4	6,548
5	6,710
6	6,873
7	7,035
8	7,198
9	7,360

Tab. 1

Dai bollettini ufficiali del mese relativo al sisma di MI – MN – CR la media a 9 mesi è risultata 7,36 €/Kg.

Quotazione Grana Padano tra 10 e 15 mesi	
Valori standard <u>tra 10 e 15 mesi</u>	
Mesi stagionatura	Valore standard €/Kg
10	7,67
11	7,98

12	8,29
13	8,60
14	8,70
15	8,80

Tab. 2

Media risultante dai bollettini ufficiali del mese relativo al sima di MI – MN – CR

Quotazione Grana Padano oltre 15 mesi	
Valori standard <u>oltre 15 mesi</u>	
Mesi stagionatura	Valore standard €/Kg
15	8,803
16	8,902
17	9,002
18	9,101
19	9,259
20	9,417
21	9,576
22	9,734
23	9,892
24	10,050

Tab. 3

Media risultante dai bollettini ufficiali del mese relativo al sima di MI – MN – CR

Determinazione del valore del prodotto in magazzino

Il caseificio produttore elencherà i quantitativi di prodotto presenti al momento del sisma divisi per mese di produzione compilando la seguente tabella. Si otterrà così il valore della totalità del prodotto presente in magazzino, che rappresenterà il massimo danno che il prodotto può aver subito.

Calcolo valore Grana Padano per mese stagionatura

Mesi di stagionatura	Kg presenti in magazzino <i>dichiarati dal produttore</i>	Valore standard €/Kg <i>da tab. 1,2,3</i>	Valore merce in magazzino (€) <i>Kg x valore standard</i>
1	0	6,060	0,00
2	0	6,223	0,00
3	0	6,385	0,00
4	0	6,548	0,00
5	0	6,710	0,00
6	0	6,873	0,00

7	0	7,035	0,00
8	0	7,198	0,00
9	0	7,360	0,00
10	0	7,671	0,00
11	0	7,982	0,00
12	0	8,293	0,00
13	0	8,604	0,00
14	0	8,703	0,00
15	0	8,803	0,00
16	0	8,902	0,00
17	0	9,002	0,00
18	0	9,101	0,00
19	0	9,259	0,00
20	0	9,417	0,00
21	0	9,576	0,00
22	0	9,734	0,00
23	0	9,892	0,00
24	0	10,050	0,00
TOTALE MERCE (Kg)		TOTALE VALORE (€)	

Tab. 4

Sarà dunque calcolato il **valore medio del magazzino iniziale** dividendo il valore iniziale e il totale del volume iniziale espresso in chilogrammi da parte del caseificio richiedente il risarcimento.

Valore medio magazzino iniziale	<i>da tab. 4</i>
Totale valore (€) (a)	0
Totale merce (Kg) (b)	0
Valore medio magazzino iniziale (a/b)	0

Tab. 5

Seconda fase

Raccolta di tutte le informazioni inerenti la destinazione del prodotto che, avendo subito danno evidente, è stato gestito, lavorato, venduto o smaltito successivamente al sisma.

<i>Destinazione del prodotto presente in magazzino e danneggiato</i>				
Destinazione alla data di redazione della perizia giurata	Prodotto DOP			Prodotto non DOP
	fino a 9 mesi (kg)	10-15 mesi (Kg)	oltre 16 mesi	Kg
Rifiuto	0	0	0	0
Fusione/Disidratazione	0	0	0	0
Grattugia	0	0	0	0
Porzionato	0	0	0	0
Forme intere vendute	0	0	0	0
Forme rimesse in scalera e non ancora vendute	0	0	0	0
Formaggio rotto/pezzi venduto in bins al Consorzio	0	0	0	0
Formaggio confezionato e grattugiato venduto direttamente con toelettatura a carico dell'acquirente	0	0	0	0
TOTALI	0	0	0	0
MERCE TOTALE CON DANNO (kg)			0	

Tab. 6

La tabella 6 rappresenta la situazione alla data di redazione della perizia giurata. Nel caso in cui il totale della merce con danno risulti inferiore al totale merce riportato nella tabella 4, la differenza verrà scorporata dal magazzino iniziale da prendere in considerazione ai fini della richiesta di risarcimento del danno.

Nel caso della categoria "Rifiuto", il volume da inserire nella tabella 6 può essere maggiorato di un'entità pari al 30% del volume di rifiuto tracciato come smaltito "Categoria 3". Tale quantità, corrisponde alle dispersioni di prodotto legate allo svuotamento dei magazzini (briciole, polvere, altri detriti, ecc.).

Inoltre, nel caso di magazzini che possano dimostrare in base a provvedimenti ufficiali della Autorità competenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.) la dichiarazione di inaccessibilità dei magazzini per un periodo superiore a 15 giorni, il richiedente potrà incrementare il quantitativo di prodotto

contabilizzato come rifiuto del peso corrispondente al calo peso riferito ai quantitativi delle categorie elencate nella tabella 6.

Nel dettaglio, ai chili delle categorie previste nella tabella 6 andrà applicato il peso medio di cui all'Allegato C, rapportato ai giorni di effettiva inaccessibilità imposta dalle Autorità.

Destinazione alla data di redazione della perizia giurata:**Porzionato, Forme intere vendute, Forme rimesse su scalera e non ancora vendute**

	Porzionato	Forme intere vendute	Forme rimesse su scalera e non ancora vendute
	kg	kg	kg
Prodotto NON ANCORA DOP	0	0	0
GRANA PADANO DOP (mese di stagionatura)			
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	0	0
TOTALE COLONNA (kg)			
TOTALE TABELLA (kg)			

Tab. 7

Se il totale merce con danno delle tabelle 6 e 7 è inferiore al totale merce della tabella 4, la differenza verrà scorporata dal magazzino iniziale eleggibile ai fini della richiesta di risarcimento del danno.

Parametri di valorizzazione del prodotto

Per la determinazione dei valori di realizzo del prodotto danneggiato sono stati utilizzati parametri standard sulla base delle rilevazioni di mercato condotte dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, tenendo in considerazione le migliori remunerazioni del prodotto.

Rifiuto	0,00 €/Kg
Fusione o Disidratazione	1,25 €/Kg
Formaggio rotto (forme) venduto in bins al Consorzio	2,70 €/Kg
Formaggio in pezzi (sbriciolato) venduto in bins al Consorzio	1,25 €/Kg
Confezionamento non DOP e Grattugia mix venduto direttamente, con toelettatura a carico dell'acquirente	3,20 €/Kg
Confezionamento G.P. DOP porzionato o grattugiato dopo la pulizia:	
- quantità scartata:	1,25 €/kg;
- parte rimanente:	6,50 €/kg

Prodotto venduto porzionato DOP, prodotto rimesso su scalera e venduto o ancora in stagionatura

Le assicurazioni, per il prodotto ancora su scalera, riconoscono mediamente un danno di circa 0,80 €/kg, con valori più bassi per il prodotto più maturo e più alti (fino a 1,5 €) per quello ancora da espertizzare.

Relativamente all'aggiornabilità del danno per il prodotto non ancora ceduto, vengono adottati valori di danno prudenziali.

Per quanto riguarda il prodotto DOP, venduto porzionato o in forme intere, si considera un danno medio standard pari a 0,60 €/kg.

Per il prodotto rimesso su scalera e non ancora venduto alla data della perizia, vi è infine un'ultima categoria, cioè quella del formaggio non ancora espertizzato (forme con meno di nove mesi). In questo caso il danno medio è quantificato in 0,8 €/kg. Pertanto, in base ai prezzi unitari della tabella 1, il valore standard di realizzo è quantificato in 5,910 €/kg (valore medio a 5 mesi detratto di 0,80 €/kg).

Calcolo del valore di realizzo del prodotto danneggiato

Schema di riepilogo, da compilare in base ai volumi certificati da ogni soggetto richiedente.

Sulle forme intere si realizza un danno medio di € 0,5/kg.

Valore standard realizzato dal prodotto danneggiato			
<i>Tipologia</i>	<i>Kg.</i>	<i>Prezzo standard</i>	<i>Valore</i>
Rifiuto	0	0,00	0,00
Fusione o essiccazione	0	1,25	0,00
Grattugia mix	0	2,70	0,00
Porzionato non DOP	0	2,70	0,00
Grattugia G.P. DOP	0	6,50	0,00
Porzionato G.P. DOP	0	6,50	0,00
Forme intere vendute:			0,00
DOP 9 mesi		6,86	0,00
DOP 12 – 15 mesi		8,30	0,00
DOP oltre 15 mesi		10,00	0,00
Non DOP		3,00	0,00
Forme rimesse in scalera e non ancora vendute:			
DOP 9 mesi	0	6,86	0,00
DOP 12 - 15 mesi	0	8,30	0,00
DOP oltre 15 mesi	0	10,00	0,00
TOTALE		TOTALE	

Tab. 8

Valore realizzato standard dal prodotto danneggiato PORZIONATO		
	Prezzo Standard	kg
Prodotto NON ANCORA DOP	5,910	0
GRANA PADANO DOP (mese di stagionatura)		0
10	7,671	0
11	7,982	0
12	8,293	0
13	8,604	0
14	8,703	0
15	8,803	0
16	8,902	0
17	9,002	0
18	9,101	0
19	9,259	0
20	9,417	0
21	9,576	0
22	9,734	0
23	9,892	0
24	10,050	0
TOTALE TABELLA (kg)		0

Tab. 9

Valore realizzato standard dal prodotto danneggiato		
FORME INTERE VENDUTE		
	Prezzo Standard	kg
Prodotto NON ANCORA DOP	4,50	0
GRANA PADANO DOP (mese di stagionatura)		0
10	7,671	0
11	7,982	0
12	8,293	0
13	8,604	0
14	8,703	0
15	8,803	0
16	8,902	0
17	9,002	0
18	9,101	0
19	9,259	0
20	9,417	0
21	9,576	0
22	9,734	0
23	9,892	0
24	10,050	0
TOTALE TABELLA (kg)		0

Tab. 10

Valore realizzato standard dal prodotto danneggiato FORME RIMESSE SU SCALERA E NON ANCORA VENDUTE		
	Prezzo Standard	kg
Prodotto NON ANCORA DOP	5,95	0
GRANA PADANO DOP (mese di stagionatura)		0
10	7,671	0
11	7,982	0
12	8,293	0
13	8,604	0
14	8,703	0
15	8,803	0
16	8,902	0
17	9,002	0
18	9,101	0
19	9,259	0
20	9,417	0
21	9,576	0
22	9,734	0
23	9,892	0
24	10,050	0
TOTALE TABELLA (kg)		0

Tab. 11

Calcolo del danno subito dal prodotto

L'entità del danno viene determinata in base alla seguente formula:

$$\text{Danno arrecato al prodotto} = \text{Valore totale del magazzino (Tab. 4)} - \text{Valore totale di realizzo (somma dei totali delle Tab. 8, 9, 10 e 11)}$$

Determinazione del danno massimo al prodotto oggetto di richiesta di risarcimento

L'entità del danno massimo al prodotto oggetto di richiesta di risarcimento risulterà dal seguente conteggio:


- A) In caso di volume totale con danno (somma dei totali delle Tab. 6 e 7) inferiore al volume totale danneggiato di cui alla Tabella 4, la differenza tra i due valori deve essere moltiplicata per il valore medio magazzino di cui alla Tabella 5.
- B) Al valore totale della Tabella 4 viene sottratto l'importo di cui al precedente punto A) e si ottiene il **valore iniziale rettificato del magazzino iniziale danneggiato**.
- C) Sottraendo il valore totale di realizzo (somma dei totali delle Tab. 8, 9, 10 e 11) dal valore rettificato di cui al precedente punto B) si ottiene il **valore del danno massimo al prodotto oggetto di richiesta di risarcimento**.

ALLEGATI:

- ALLEGATO C: Coefficiente di calo peso per il Grana Padano;
- ALLEGATO D: tabella Prezzo Medio Formaggio Grana Padano all'Ingrosso Borse Merci di CR MN MI – anno 2012.

Allegato C Coefficiente di calo peso per il Grana Padano

mesi di magazzino	Mesi di vita del formaggio	% calo peso mensile	
		media	Dev STD
1	2	1,05	0,10
2	3	0,90	0,09
3	4	0,85	0,09
4	5	0,80	0,07
5	6	0,75	0,07
6	7	0,72	0,07
7	8	0,68	0,07
8	9	0,64	0,07
9	10	0,61	0,07
10	11	0,57	0,07
11	12	0,53	0,06
12	13	0,49	0,06
13	14	0,45	0,06
14	15	0,42	0,06
15	16	0,39	0,06
16	17	0,36	0,05
17	18	0,33	0,04
18	19	0,30	0,04
19	20	0,28	0,03
20	21	0,26	0,02
21	22	0,24	0,02
22	23	0,22	0,02
23	24	0,20	0,02



Allegato D, Tabella Prezzo Medio Formaggio Grana Padano all'Ingresso Borse Merci di CR MN MI
- anno 2012

PREZZO MEDIO ALL' INGRESSO FORMAGGIO GRANA PADANO DOP - ANNO 2012												
Prezzo medio_borse merci di CR, MN, MI												
	Prezzo GP 2011		Var. %	Prezzo GP 2012		Var. %	Prezzo GP 2011		Var. %	Prezzo GP 2012		Var. %
	€/Kg	€/Kg		12-15 m.	€/Kg		oltre 15 m.	€/Kg		€/Kg		
	9 mesi			12-15 m.			oltre 15 m.					
gennaio	7,667	8,138	6,14%	8,258	8,896	7,72%	8,513	9,219	8,30%			
febbraio	7,980	7,927	-0,66%	8,572	8,808	2,75%	8,845	9,143	3,36%			
marzo	8,233	7,775	-5,57%	8,808	8,767	-0,47%	9,113	9,131	0,21%			
aprile	8,407	7,568	-9,98%	8,957	8,709	-2,76%	9,285	9,069	-2,33%			
maggio	8,425	7,360	-12,64%	8,975	8,604	-4,13%	9,313	8,945	-3,95%			
giugno												
luglio												
agosto												
settembre												
ottobre												
novembre												
dicembre												
Media:	8,142	7,753	-4,78%	8,714	8,757	0,49%	9,014	9,101	0,97%			

Voce N**Procedura di stima dei danni al prodotto subiti dai produttori di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia**

Premesso che:

1. la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia (ABTRE) avviene inserendo mosto cotto fermentato ed acetificato all'interno di serie di botticelle (in genere 5) di legni e capacità diverse denominate "batterie";
2. per effetto di un processo di evaporazione, durante il periodo di affinamento, annualmente il volume del prodotto si riduce (mediamente del 15%) per cui è necessario il ripristino del livello dei barili con l'aggiunta di prodotto non affinato;
3. col passare degli anni la procedura di cui sopra, denominata rinalzi o rabbocchi o travasi, produce significative diversità qualitative al contenuto di ogni barile che, a scalare, si presentano più pregiate iniziando dal barile più piccolo a quello più grande;
4. non esistono listini ufficiali che regolano le transazioni di mercato;
5. l'ABTRE può essere imbottigliato e commercializzato quando ha subito un affinamento di almeno 12 anni e superato le analisi chimiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;
6. tra colleghi produttori avvengono transazioni sia di ABTRE sfuso che imbottigliato;
7. le transazioni verso i rivenditori riguardano solo ABTRE imbottigliato;
8. l'attività commerciale è riservata esclusivamente ai produttori;
9. i dati commerciali che utilizziamo non sono certi per il motivo indicato al punto 8,

sono state predisposte le indicazioni che riguardano i valori medi rapportati al periodo di affinamento e i prezzi medi che caratterizzano le commercializzazioni di ABTRE sfuso e imbottigliato.

Per realizzare detto esercizio si prende ad esempio una batteria tipo di barili con capacità da lt. 10/20/30/40/50 e, come da tradizione, ipotizziamo il loro riempimento dei 4/5 della capacità con mosto cotto fermentato ed acetificato del valore di € 5,00 al Kg.

Ne consegue che il prodotto versato in ogni barile sarebbe rispettivamente di litri 8/16/24/32/40 e complessivamente lt. 120.

Precisando che per le transazioni commerciali di questi prodotti la prassi prevede il peso come unità di misura e che un litro di mosto pesa all'incirca 1,2 kg., i 120 lt di cui sopra sono pari a 144 kg. così suddivisi: 9,6 kg. nel primo barile, 19,2 kg. nel secondo, 28,8 kg. nel terzo, 38,4 kg. nel quarto e 48 kg. nel quinto. Monetizzando questi dati, risulta che il valore complessivo del mosto inserito nei barili ammonta ad € 720,00 così suddiviso: € 48,00 nel primo barile, € 96,00 nel secondo, € 144,00 nel terzo, € 192,00 nel quarto ed € 240,00 nel quinto.

Considerando che annualmente la batteria di cui sopra necessita di un rinalzo di mosto con caratteristiche simili a quello utilizzato per riempire la batteria occorrono almeno 18 lt. pari a 22,5 kg. che comportano una spesa di € 112,50. Moltiplicando questo valore per 11 anni si ottiene un totale di € 1.237,50 che, sommato alla spesa del primo anno (€ 720,00), determina un costo totale di materia prima, dopo 12 anni, di € 1.957,50.

Quanto sopra al netto dei costi dei barili (il costo di una batteria di 5 barili come quelli indicati può variare da € 1.200,00 a € 4.000,00), del compenso da versare all'Organismo di Certificazione, delle spese amministrative, dei costi per le prestazioni operative del conduttore, per le attrezzature, per i materiali di consumo ecc.

Come sopra indicato si precisa che un prodotto idoneo con 12 anni di affinamento, quando commercializzato sfuso, ha una quotazione media di € 60,00, si predispose conseguentemente la tabella che segue con l'indicazione dei valori per ogni Kg di prodotto durante il periodo di affinamento nei diversi barili.

Valorizzazione ABTRE in affinamento in batteria da 5 barili					
Anno di affinam.	Barile n. 1 valore (€/Kg)	Barile n. 2 valore (€/Kg)	Barile n. 3 valore (€/Kg)	Barile n. 4 valore (€/Kg)	Barile n. 5 valore (€/Kg)
1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	10,00	8,33	7,08	6,60	6,25
3	15,00	11,66	9,16	8,20	7,50
4	20,00	14,99	11,24	9,80	8,75
5	25,00	18,32	13,32	11,40	10,00
6	30,00	21,65	15,04	13,00	11,25
7	35,00	24,98	17,48	14,60	12,50
8	40,00	28,31	19,56	16,20	13,75
9	45,00	31,64	21,64	17,80	15,00
10	50,00	34,97	23,72	19,40	16,25
11	55,00	38,30	25,80	21,00	17,50
12	60,00	41,63	27,88	22,60	18,75

Tab. 1

Attualmente gli associati del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia operano in regime transitorio, adottando il disciplinare di produzione inviato alla Comunità Europea che lo deve ratificare; la normativa di cui sopra prevede la commercializzazione di tre prodotti contraddistinti da etichette cromaticamente diverse di colore Aragosta, Argento ed Oro per contraddistinguere tre prodotti con caratteristiche qualitative diverse, originate da periodi di affinamento più o meno prolungato. Pertanto i prezzi standard alla produzione sono:

ABTRE SFUSO	
BOLLINO	Valore €/Kg
Aragosta	60,00/70,00
Argento	110,00/125,00
Oro	175,00/200,00

Tab. 2

BOTTIGLIE ABTRE 100 ml	
BOLLINO	Valore minimo €/bottiglia
Aragosta	25,00
Argento	45,00
Oro	70,00

Tab. 3

Voce O

Stima dei danni al prodotto D.O.P. Aceto Balsamico Tradizionale di Modena perso durante il sisma del 20 e del 29 maggio 2012

L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P., di seguito denominato ABTM D.O.P., ha un processo di lavorazione molto complesso suddiviso in diverse fasi di lavorazione:

- vendemmia dell'uva
- pigiatura
- cottura dei mosti
- fermentazione e acetificazione
- affinamento e maturazione
- invecchiamento
- per arrivare poi alla fase di Imbottigliamento

Pertanto la valutazione dei costi può risultare complessa, essendo moltissime le varianti che posso incidere sul quantitativo e sulla qualità del prodotto "finito" pronto per essere presentato alla commissione d'assaggio.

Si riportano di seguito alcuni esempi che potrebbero incidere sul conteggio dei costi di produzione dell'ABTM D.O.P. .

I prezzi di produzione del Mosto Fresco e del Mosto Cotto possono essere già diversi fra loro a seconda che i suddetti Mosti vengano prodotti dalle cantine e/o da acetaie di dimensioni più o meno grandi.

Le batterie esistenti, nella Provincia di Modena, sono di numero e dimensioni molto diverse fra loro: si possono trovare batterie composte da un minimo di 3 botti come anche batterie di 7 o 10 botti e a volte anche batterie di oltre 12, 15 e 20 barili.

Anche il numero di batterie e di conseguenza il numero totale delle botti presenti all'interno di un'acetaia è estremamente variabile come: può variare da 50/100 botti per arrivare a oltre 2000/3000 botti e pertanto è comprensibile che anche in questo caso che i costi di produzione siano molto variabili.

L'ABTM D.O.P. presenta un ciclo di produzione annuale, ma un ciclo di vita e mantenimento di una batteria che va da 1 a oltre 12 anni, oppure oltre 25 anni, e in certi casi anche oltre 50 o 100 anni.

Facendo seguito a tutte le suddette premesse e basandoci sull'esperienza dei produttori di ABTM D.O.P., e con l'aiuto dei dati richiesti e forniti annualmente all'Ente di Certificazione, è stato elaborato il seguente schema, che si basa sulle categorie utilizzate già regolarmente da più anni dall'Ente di Certificazione in fase di dichiarazione delle Giacenze.

Pertanto per una corretta valutazione del prodotto perso da ogni acetaia certificata, i prezzi standard di prodotto sono

ABTM 0-11 ANNI	ABTM 12 ANNI	ABTM 13-24 ANNI	OLTRE 25 ANNI
30/50,00 € al kg.	90/110,00 € al kg.	130/150,00 € al kg.	180/220,00 e oltre € al kg.

Voce P**Procedura di stima dei danni al prodotto subiti dai produttori di Aceto Balsamico di Modena**

Premesso che:

1. la produzione della Indicazione Geografica Protetta “Aceto Balsamico di Modena” (ABM) avviene secondo le specifiche del Disciplinare di produzione, come indicato nel Reg. (CE) n. 583/09
2. secondo tali specifiche, la produzione è regolata come segue:

Metodo di ottenimento

L’«Aceto Balsamico di Modena» è ottenuto da mosti d’uva, parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati con l’aggiunta di una percentuale di aceto vecchio di almeno 10 anni e con l’aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino nella misura minima del 10 %. La percentuale di mosto d’uva, cotto e/o concentrato non dovrà essere inferiore al 20 % della massa da avviare all’elaborazione. La concentrazione è protratta fino a che la massa iniziale di mosto abbia raggiunto una densità non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20°C.

Al fine di garantire che l’Aceto Balsamico di Modena acquisisca le caratteristiche di cui al punto 4.2 è necessario che il mosto sia ottenuto dai seguenti vitigni: Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni e che possieda le seguenti caratteristiche:

- acidità totale minima: 8 g/kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati),
- estratto secco netto minimo: 55 g/kg (esclusivamente per mosti cotti e concentrati).

Fino ad un massimo del 2 % del volume del prodotto finito è consentita l’aggiunta di caramello per la stabilizzazione colorimetrica. È vietata l’aggiunta di qualsiasi altra sostanza.

L’elaborazione dell’«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il consueto metodo di acetificazione mediante l’utilizzo di colonie batteriche selezionate ovvero utilizzando il consolidato metodo di acetificazione lenta in superficie o lenta a truciolo, seguiti da affinamento. In ogni caso, l’acetificazione e l’affinamento avvengono in recipienti di legno pregiato, quali, ad esempio, quercia, in particolare rovere, castagno, gelso e ginepro, nell’arco di un periodo minimo di 60 giorni a partire dalla data in cui è terminato l’assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione.

3. il disciplinare identifica due diverse tipologie di prodotto sulla base del periodo di maturazione/invecchiamento in botti di legno: oltre 60 giorni, e oltre 3 anni.
4. inoltre, il disciplinare fornisce alcune indicazioni circa le caratteristiche fisico-chimiche

e sensoriali del prodotto atto ad essere immesso al consumo, come segue:

Caratteristiche analitiche:

- densità a 20 °C: non inferiore a 1,06 per il prodotto affinato,
- titolo alcolometrico effettivo non superiore a 1,5 % in volume,
- acidità totale minima: 6 %,
- anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l,
- ceneri: minimo 2,5 per mille,
- estratto secco minimo: 30 g per litro,
- zuccheri riduttori: minimo 110 g/l. IT 4.7.2009 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175/9

Caratteristiche organolettiche:

- limpidezza: limpido e brillante,
- colore: bruno intenso,
- odore: persistente, delicato e leggermente acetico, con eventuali note legnose,
- sapore: agrodolce, equilibrato.

5. sulla base della qualità/quantità degli ingredienti utilizzati nella produzione, e alla luce del fatto che il disciplinare detta unicamente caratteristiche minime, unitamente al diverso periodo di maturazione/invecchiamento applicato, si possono ottenere partite di ABM aventi diverse caratteristiche, e costo.
6. non esistono tuttavia listini ufficiali che regolano le transazioni di mercato.
7. tra gli operatori possono avvenire transazioni di ABM allo stato sfuso, mentre la maggior parte delle transazioni tra operatore e distributori avviene allo stato confezionato, in bottiglie di capacità tra quelle previste nella gamma inserita a disciplinare.

Tutto ciò premesso, è possibile pervenire ad una metodologia atta a determinare un valore medio per l' Aceto Balsamico di Modena IGP (e per le relative materie prime), da applicarsi nella valutazione dei danni al prodotto occorsi a seguito dei noti eventi sismici dello scorso Maggio 2012.

Per ragioni di organizzazione logica, si procederà ad individuare prima la valorizzazione delle materie prime, poi quella del prodotto maturato fino a 60 giorni, infine quello in regime di invecchiamento (fino e oltre i 3 anni).

1) Materie prime

Le materie prime costituenti l'ABM sono:

- Mosto cotto
- Mosto concentrato
- Aceto di vino
- Aceto invecchiato almeno 10 anni
- Caramello (additivo)

Non esistono quotazioni ufficiali per le materie suddette, per cui si dovrà fare riferimento alle quotazioni effettivamente applicate a ciascun produttore dai propri fornitori.

A titolo indicativo, sono stati considerati i prezzi di acquisto medi applicati nelle tre campagne vendemmiali precedenti a maggio 2012, come segue:

Prodotto	2009	2010	2011
Mosto cotto (a 30 Bè, al kg)	1,08	1,31	1,73
Mosto concentrato (a 28 Bè, al kg)	0,84	1,09	1,35
Aceto di vino (a 10%, per HI)	45	50	56

I dati di valore variano a seconda della concentrazione (in Bè per i mosti concentrati e cotti, in grado acetico per l'aceto di vino) tuttavia quelli riportati possono essere considerati come valori medi accettabili per tutto il settore (con la possibilità di variazioni per singoli produttori stimabili in +/- 15% in funzione della dimensione degli acquisti, della qualità e tipologia dei mosti e dei vini per aceto, etc).

I valori di Aceto invecchiato oltre 10 anni non sono stati considerati, per la difficoltà di determinarne un costo di mercato, e per il fatto che l'aliquota di tale prodotto nella composizione dell'ABM è normalmente molto ridotta (inferiore all'1- 2%). Si considera tale valore inclusivo nel costo dei mosti.

I valori di caramello non sono stati considerati, per via della scarsa quantità (inferiore al 2%, e talora assente) effettivamente utilizzata: si è considerato tale valore inclusivo nella variabilità dei costi delle materie prime principali.

2) Aceto Balsamico di Modena in maturazione fino e oltre i 60 giorni

L'ABM di questa categoria presenta una variabilità qualitativa notevole, per essere prodotto con diverse composizioni di mosto cotto/mosto concentrato e aceto di vino, presentando quindi una densità finale da 1,06 a 1,150 (e talora fino a 1,25/1,30), tuttavia la stragrande maggioranza del prodotto presenta valori tra 1,060 e 1,100.

Il costo di produzione aumenta più che proporzionalmente con l'aumentare della densità, poiché un incremento di densità viene determinato dall'utilizzo di materie prime aventi maggior concentrazione. Seppur non l'unico indicatore del costo, la densità del prodotto finale viene normalmente presa dal settore come un indicatore sufficiente.

Sulla base dei costi delle materie prime sopraindicati, è possibile stilare un valore per alcuni significativi range di densità, come appresso indicato.

Densità	Mosto cotto (€/litro)	Mosto Conc. (€/litro)	Aceto(€/litro)	TOTALE (€/litro)
1,060	0	0,270	0,448	0,718
1,090	0,173	0,270	0,392	0,835
1,120	0,173	0,338	0,364	0,875
1,150	0,346	0,338	0,336	1,020
1,250	0,519	0,338	0,280	1,137
1,300	0,727	0,470	0,560	1,757*

* Il valore dei prodotti con densità di 1,300 o più è determinato anche da un procedimento di elaborazione a caldo, che provoca una parziale evaporazione nel prodotto, riducendone il volume di circa il 40%.

Al valore così individuato devono essere aggiunti i costi di manodopera diretta (MOD) per la miscelazione, filtrazione, operazioni di cantina e oneri di certificazione, nonché un onere figurativo per i costi di ammortamento delle attrezzature di cantina (botti, pompe etc) soggette a naturale usura, e per i costi di utilizzo degli immobili di cantina. Infine, si dovrà tener conto del valore degli sfridi e perdite, sia durante le operazioni di cantina, sia durante la maturazione in botti.

Per la MOD si è proceduto individuando una dimensione media della partita, fissandola a litri 25mila, che tipicamente comporta l'impiego di 2 giorni/uomo, al valore convenzionale medio di € 120/giorno, oltre a € 160 per partita per oneri di certificazione quindi: $(2 \times 120 + 160) / 25000 = \mathbf{€ 0,016/litro}$

Per quanto riguarda il costo di ammortamento delle attrezzature di cantina, posto che il costo di serbatoi è di € 45/ettolitro di capacità nominale, calcolando un periodo di ammortamento di anni 10 si avrà una incidenza al litro di € **0,045**. Si può stimare che le altre attrezzature di cantina (pompe, tubi, carta da filtro etc comprensive di consumi elettrici e manutenzione) incidano per la stessa cifra di € **0,045** su ogni litro.

Per il costo di locazione, considerando che normalmente la qualità fino a 60 giorni viene maturata in grandi tini di legno, e che un tino da 400hl occupa una superficie di mq 20 (compresi spazi comuni e di lavoro), considerando un costo di locazione di € 130/mq/anno, si avrà per i 2 mesi di maturazione un assorbimento di costo pari a $130 \times 20 / 12 \times 2 / 40000 = \mathbf{€ 0,011 /litro}$

Per gli sfridi e le perdite, sia durante le operazioni di elaborazione che di filtrazione, pompaggio e soggiorno in legno si assume un valore convenzionale del 2%, in considerazione del ridotto periodo di invecchiamento e del fatto che normalmente si utilizzano tini di grandi dimensioni, ove le perdite sono più contenute.

Non si è ritenuto di calcolare oneri finanziari, essendo il periodo di maturazione di soli due mesi.

Ricapitolando, i costi fissi suesposti danno un totale di : $0,016 + 0,045 + 0,045 + 0,011 = \mathbf{0,107/litro}$

Con un risultato finale come segue:

Densità	sfuso	sfridi e perdite 2%	oneri fissi	Totale (€/litro)
1,060	0,718	0,004	0,107	0,829
1,090	0,835	0,017	0,107	0,959
1,120	0,875	0,018	0,107	1,000
1,150	1,020	0,020	0,107	1,147
1,250	1,137	0,023	0,107	1,267
1,300	1,757	0,035	0,107	1,899

3) Aceto Balsamico di Modena in invecchiamento fino e oltre i 3 anni

L' ABM destinato all'invecchiamento può presentare le stesse composizioni analitiche e fisico/chimiche del prodotto maturato 60giorni, tuttavia normalmente questa tipologia di prodotto presenta una maggior presenza di mosto cotto e una minor presenza di aceto di vino nella massa elaborata, ciò che determina una maggior densità media del prodotto da avviare all'elaborazione, e quindi un suo maggior costo, che si può stimare in una media del 35% superiore ai valori indicati per il prodotto maturato di cui al punto B. Tuttavia per il prodotto in invecchiamento, elaborato a partire da materie prime ottenute in campagne precedenti, si deve fare una distinzione dei valori per anno, dovuti alla differente quotazione media in dette campagne. Sviluppando i calcoli, si ottiene:

Densità	Annata 2009	Annata 2010	Annata 2011
1,090	0,790	0,950	1,127
1,120	0,827	1,055	1,181
1,150	0,964	1,170	1,377
1,250	1,182	1,435	1,688
1,300	1,666	2,023	2,380

Questa tipologia di prodotto presenta gli stessi oneri di elaborazione, tuttavia sia i costi di manodopera, che gli sfridi e i costi figurativi per occupazione degli spazi, nonché l'ammortamento delle attrezzature debbono essere proporzionati alla maggior durata dell'invecchiamento.

Manodopera diretta (MOD): al valore di 0,016/litro del prodotto maturato si è aggiunto un 10% per ogni anno di invecchiamento, per le necessarie cure e movimentazioni durante il periodo di invecchiamento. I valori diventano: €/litro 0,0176 per il 2011 (annata più recente), 0,0192 per il 2010 e 0,0208 per il 2009.

Anche il costo di ammortamento degli impianti deve essere ricalcolato su base triennale, come segue: 0,045 per il 2011, 0,09 per il 2010 e 0,135 per il 2009.

L'onere figurativo per la occupazione spazi deve essere ricalcolato su base annua, utilizzando lo stesso parametro di onere di locazione di 130 €/mq, si avrà:

anno 2011: $130 \times 20 / 40000 = 0,065$ €/litro

anno 2010: $130 \times 2 \times 20 / 40000 = 0,130$ €/litro

anno 2009: $130 \times 3 \times 20 / 40000 = 0,195$ €/litro

Ovviamente, su base mensile si potrà considerare il valore di € 0,54 centesimi/litro per mese.

Sempre al riguardo, poiché in taluni casi il prodotto in invecchiamento non viene ospitato in grandi tini come quelli presi in considerazione, ma in piccole botti da 220l (barriques), l'occupazione degli spazi cresce di almeno 4 volte (in 20mq puo' essere ospitato un numero pari a circa 48 barriques da 220litri cad, ovvero 10560 litri totali contro ai 40mila litri di un tino). Si dovrà quindi considerare un valore quadruplo per l'onere di occupazione degli spazi suddetto.

Infine, in questo caso non si possono trascurare gli oneri finanziari di competenza, calcolati nella ragione del 5% del valore annuo.

Nella tabella che segue sono schematizzati i costi di un litro di prodotto in invecchiamento per gli ultimi tre anni, con scatti annuali

Valorizzazione ABM invecchiato dall'anno 2009 (e precedenti)					
Densità	Costo MP	MOD + ammort	Oneri occupaz.	Oneri fin.	TOTALE
1,090	0,790	0,156	0,195	0,118	1,259
1,120	0,827	0,156	0,195	0,124	1,302
1,150	0,964	0,156	0,195	0,146	1,461
1,250	1,182	0,156	0,195	0,179	1,712
1,300	1,666	0,156	0,195	0,250	2,267

Valorizzazione ABM in invecchiamento dall'anno 2010					
Densità	Costo MP	MOD + ammort	Oneri occupaz.	Oneri fin.	TOTALE
1,090	0,950	0,109	0,130	0,095	1,284
1,120	1,055	0,109	0,130	0,105	1,302
1,150	1,170	0,109	0,130	0,117	1,514
1,250	1,435	0,109	0,130	0,144	1,818
1,300	2,023	0,109	0,130	0,202	2,464

Valorizzazione ABM in invecchiamento dall'anno 2012					
Densità	Costo MP	MOD + ammort	Onere occupaz.	Oneri fin.	TOTALE
1,090	1,127	0,063	0,065	0,056	1,311
1,120	1,188	0,063	0,065	0,060	1,376
1,150	1,377	0,063	0,065	0,069	1,574
1,250	1,688	0,063	0,065	0,085	1,901
1,300	2,380	0,063	0,065	0,119	2,627

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 2073

Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007-2013 Asse 1 - Approvazione secondo Programma Operativo con funzione di avviso pubblico - Misura 123 Azione 1 in approccio singolo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea, e sue successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

Visto altresì il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2012) 9650 del 13 dicembre 2012 (Versione 8) - della quale si è preso atto con deliberazione n. 2021 in data odierna - quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazione n. 1395 del 27 settembre 2012 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Richiamati i contenuti dell'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" definiti al capitolo 5.3.1 del PSR;

Dato atto che secondo quanto previsto nel PSR, la Misura 123 Azione 1 "Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti allegato 1 del Trattato" può essere attivata sia in "approccio singolo" che in "approccio di filiera";

Atteso:

- che con deliberazione n. 167 dell'11 marzo 2008 si è provveduto ad approvare un primo Programma Operativo della Misura in "approccio singolo";

- che con successive deliberazioni n. 672 del 18 maggio 2009 e n. 2023 del 27 dicembre 2011 si è provveduto all'approvazione di due distinti Programmi Operativi della Misura in "approccio di filiera";

Ritenuto, stante la presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, di provvedere con il presente atto ad approvare un secondo Programma Operativo della Misura 123 Azione 1, in modalità "approccio singolo", nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che per detta Misura il PSR prevede una gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale e che pertanto il Programma Operativo allegato alla presente deliberazione costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di istanze d'aiuto;

Ritenuto di destinare al finanziamento del Programma Operativo oggetto del presente atto la somma di Euro 20.132.000,00, incrementabili da ulteriori fondi derivanti da economie di spesa maturabili nell'ambito dei precedenti avvisi pubblici approvati a valere sulla Misura 123 o da risorse rese eventualmente disponibili con successivi atti a titolo di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 del PSR;

Ritenuto, inoltre, in funzione della più efficiente gestione del procedimento amministrativo, che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto di approvazione, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi di istruttoria, valutazione, approvazione delle graduatorie possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Ritenuto infine di prevedere che per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006, come sostituito dal Regolamento (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni - in riferimento al mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dal Programma Operativo approvato con la presente deliberazione - debba applicarsi quanto disposto nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare il secondo Programma Operativo della Misura 123 Azione 1 "Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti allegato 1 del Trattato" in modalità "approccio singolo" del PSR 2007-2013, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 2) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di istanze d'aiuto, nonché ulteriore stralcio del Programma Operativo regionale dell'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale";

4) di stabilire che detto Programma Operativo è a valere su risorse pari a Euro 20.132.000,00 comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale, incrementabili da ulteriori fondi derivanti da economie di spesa maturabili nell'ambito dei precedenti avvisi pubblici approvati a valere sulla Misura 123 o da risorse rese eventualmente disponibili con successivi atti a titolo di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 del PSR;

5) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe

al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;

6) di prevedere che le sanzioni ed esclusioni definite nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008 per la Misura 123 Azione 1 debbano applicarsi anche in riferimento al mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dal Programma Operativo approvato con la presente deliberazione;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito E-R Agricoltura.

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 123 *‘Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali’*

Azione 1 *‘Trasformazione e/o commercializzazione
di prodotti Allegato I del Trattato’*

CONTESTO GENERALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), iii) e articolo 28 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005;

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2012) 9650 del 13 dicembre 2012 (Versione 8);

Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

Reg. (CE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.

COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL'ASSE E OBIETTIVI OPERATIVI

Agire in maniera forte sul segmento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è presupposto indispensabile - stante la struttura del sistema agroalimentare regionale - per raggiungere l'obiettivo strategico dell'Asse 1, vale a dire creare reddito nel settore e concorrere alla crescita economica e sostenibile del territorio.

La Misura partecipa inoltre alla priorità di sostenere aziende operanti in comparti produttivi in cui si verifica un calo di competitività e contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di Asse "Sostenere la razionalizzazione e l'innovazione dei processi nel segmento della trasformazione dei prodotti agricoli" e "Consolidare e stabilizzare la redditività del settore agricolo".

A tale riguardo si incentivano - in un'ottica di allargamento dei potenziali mercati - interventi finalizzati a qualificare le produzioni, anche agendo sul contenuto di servizi e conoscenze associate ai singoli prodotti, ed interventi tesi ad aumentare la distintività e ad introdurre tecnologie innovative per contenere i costi e ridurre l'impatto ambientale.

La Misura concorre inoltre in modo incisivo all'obiettivo "Promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie", con interventi finalizzati al miglioramento delle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti e alla diffusione dell'innovazione orientata al mercato.

Infine, la Misura promuove l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta, l'integrazione dei soggetti operanti nell'ambito delle singole filiere e il concreto trasferimento di beneficio economico ai produttori di base.

Queste finalità sono articolate nei seguenti obiettivi operativi tesi ad incentivare:

- la remunerazione della materia prima ai produttori di base;
- la commercializzazione dei prodotti agricoli attraverso la sottoscrizione di contratti per l'integrazione di filiera;
- l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- gli investimenti finalizzati ad aumentare le quote di esportazione dei prodotti agro-alimentari;
- gli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti agroindustriali;
- gli investimenti connessi al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- gli investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo – che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere su una quota di risorse destinate alla Misura 123 pari a 20,130 milioni di Euro, comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale, incrementabili da ulteriori fondi derivanti da economie di spesa maturate nell'ambito dei precedenti Programmi Operativi o da risorse rese eventualmente disponibili con successivi atti a titolo di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 del P.S.R..

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'Azione è rivolta alle imprese di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima.

L'Azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto;
- riferiti ai settori individuati nel P.S.R..

LOCALIZZAZIONE

L'Azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere realizzati su detto territorio.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca – e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione non deve configurarsi quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni debbono ricorrere al momento della presentazione della domanda.

L'allegato A) al presente Programma Operativo di Misura sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- creazione e/o implementazione di siti internet;

- acquisto di brevetti e licenze;
- onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare complessivamente il 12% degli investimenti materiali. Nel rispetto di tale limite la voce di spesa di cui all'ultimo alinea non può superare il 10% del costo complessivo del progetto.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale, anche con finalità energetiche;
- g) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui al punto e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

Gli investimenti di cui al punto f), riguardanti l'utilizzo di rifiuti e/o sottoprodotti per finalità energetiche, devono essere funzionali ad attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti dell'Allegato I del Trattato, sia in entrata che in uscita, e l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi.

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta di prodotti di qualità quali definite al successivo punto 6.;

- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti di mera sostituzione intesi quali quelli identici od analoghi ad altri investimenti per cui in precedenza sia stato concesso, alla stessa impresa, un contributo ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99;
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costruzione di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese non oggetto di ammortamento;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

4. SETTORI DI INTERVENTO

Nell'ambito dei settori e comparti di seguito elencati e nel rispetto delle esclusioni specificate, sono ammissibili solo gli investimenti relativi alla commercializzazione ed alla trasformazione di materie prime e di prodotti trasformati e commercializzati dal beneficiario inclusi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

SETTORE LATTIERO CASEARIO

Il sostegno è accordato a tutti i prodotti del settore con esclusione degli investimenti proposti da imprese - prime acquirenti nei confronti dei produttori di base - che non rispettano gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

COMPARTI BOVINI E SUINI

Sono esclusi:

- investimenti in nuovi impianti di macellazione;
- investimenti nel segmento della macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva;
- investimenti finalizzati alla surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo.

COMPARTI AVICOLO ED UOVA

Nel comparto avicolo sono esclusi:

- investimenti in nuovi impianti di macellazione;
- investimenti nel segmento della macellazione che comportino un aumento di capacità produttiva;
- investimenti finalizzati alla surgelazione e/o stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti non funzionali al normale ciclo produttivo.

Nel comparto uova sono ammissibili solo gli investimenti in cui la materia prima sia costituita da prodotto fresco.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Il settore comprende i prodotti indicati nell'Allegato 1 parte IX del Reg. (CE) n. 1234/2007, le patate ed i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione/trasformazione, purché compresi nell'Allegato I del Trattato.

Le attività concernenti la pulizia, il taglio, la pelatura l'essiccazione ed il condizionamento del prodotto in vista della sua commercializzazione afferiscono esclusivamente al comparto del prodotto fresco.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1698/2005, il sostegno è accordato anche alle imprese aderenti ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 o che svolgano esse stesse funzione di Organizzazione di Produttori, purché la spesa ammissibile relativa all'intervento proposto sia superiore a 1.000.000 di Euro.

SETTORE CEREALICOLO

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE OLEOPROTEAGINOSE

Sono esclusi gli investimenti in impianti per la produzione di mangimi zootecnici.

SETTORE SEMENTIERO

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE FORAGGERE

Nessuna esclusione specifica.

SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO

Interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

SETTORE OLIO D'OLIVA

Sono esclusi:

- gli investimenti relativi alla estrazione e raffinazione dell'olio di sanse;
- gli investimenti riguardanti strutture di trasformazione che non siano ubicate nella zona di produzione della materia prima stessa.

ALTRI SETTORI: carni ovicaprine, cunicole, equine, bufaline, miele, aceto balsamico, comparto floricolo (fiori recisi).

Nessuna esclusione specifica.

5. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

Per progetti afferenti i settori "Formaggi stagionati DOP" e "Latte alimentare e latticini freschi":

- 40% nel caso di progetti proposti da microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;

- 20% nel caso di progetti proposti da imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Per progetti afferenti tutti i rimanenti settori/comparti:

- 40% nel caso di progetti proposti da microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 30% nel caso di progetti proposti da piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e nell'applicazione definita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- 20% nel caso di progetti proposti da imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Nel caso di interventi per cui è prevista un'intensità di aiuto del 30% potranno agire in forma complementare e nel rispetto della massima contribuzione prevista dai Regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato i seguenti regimi che operano in conto interesse e/o garanzia:

- interventi Regime di aiuto ISA SPA Aiuto di Stato n. 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C (2009) 4534 del 17/06/2009;
- L.R. n. 22 del 23 marzo 1990 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" come confluita nella L.R. n. 6 del 6 giugno 2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna" (opera in de minimis).

Nel caso di interventi per cui è prevista un'intensità di aiuto del 40% o del 20% gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

Nell'ambito dei diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili nel periodo di validità del presente Avviso vengono destinati ai singoli settori o raggruppamenti nella seguente misura percentuale:

- Settore Lattiero caseario 5%
- Comparto bovini 5 %
- Comparto suini 28%
- Comparto avicoli ed uova 5%
- Settore Ortofrutticoli freschi 20%
- Settore Ortofrutticoli trasformati 10%
- Settore Cerealicolo 12%

- Raggruppamento settori Oleoproteaginose, Sementiero, Foraggiere e Bieticolo Saccarifero 10%
- Altri settori (Olio d'oliva, carni ovicaprine, cunicole, equine, bufaline, miele, aceto balsamico, comparto floricolo-fiori recisi) 5%.

I progetti rivolti a più settori/comparti/raggruppamenti saranno attribuiti al settore/comparto/raggruppamento a cui è riconducibile la maggiore quota percentuale di investimento, calcolata sull'importo totale al netto della voce spese tecniche.

6. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti da micro imprese, quali descritte al punto 1, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 250.000 Euro.

Gli investimenti proposti da piccole e medie imprese, quali descritte al punto 1, dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 500.000 Euro, con deroga a 250.000 Euro nel caso di investimenti ubicati in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE.

Gli investimenti proposti da imprese intermedie - definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/CE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro - dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 1.000.000 Euro.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

L'importo massimo di investimento ammissibile è fissato in 2.000.000 di Euro per investimenti proposti da micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ed a 3.000.000 Euro per investimenti proposti da imprese definite intermedie, imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei suddetti limiti massimi di spesa.

Indipendentemente dalla tipologia di impresa richiedente, l'importo minimo di investimento ammissibile ad aiuto è ridotto a 50.000 Euro (comprensivi delle voci di costo relative alle spese generali) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente alla commercializzazione diretta di prodotti di qualità.

Per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed

Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese quali definite dall'articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I prodotti di qualità sono quelli definiti dalla Misura 132 del P.S.R. (riportati nell'Allegato B) e debbono rappresentare la prevalenza dei prodotti commercializzati cui l'investimento è dedicato.

Ciascuna impresa può presentare un solo progetto.

Un progetto può riguardare uno o più stabilimenti. Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già definiti al punto 1. dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Avviso;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assoluta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa;
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - consolidamento dell'occupazione;
 - ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
 - utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, anche in funzione di un riutilizzo a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale;
 - diminuzione dei costi unitari di produzione;
- d) dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
- e) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- f) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato C) al presente Programma Operativo;

- c) specifica relazione tecnico-economica;
- d) relazione relativa alle strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- e) estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire) o documentazione comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento.

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

- f) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del

normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:

- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo nel caso sussista questa condizione).

8. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al punto 7. del presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Questo parametro identifica la rispondenza dell'intervento proposto alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione definite per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R..

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio, i singoli interventi si considerano riferiti a tipologie preferenziali quando la percentuale di investimenti riconducibili a una tipologia preferenziale è superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale.

Il criterio ha un peso variabile fino ad massimo di 30 punti ed è graduato nell'ambito di ciascun settore/comparto con riferimento alle singole tipologie individuate come preferenziali.

In relazione ai differenti settori o comparti, di seguito si riportano le tipologie d'intervento valutabili come prioritarie ed i pesi a ciascuna attribuiti.

SETTORE LATTIERO CASEARIO

Sottosettore formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone):

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto (fase stagionatura): 22 punti;
- investimenti funzionali all'innovazione di processo finalizzata all'abbattimento dei costi di trasformazione: 24 punti;
- investimenti dedicati alla commercializzazione di prodotti confezionati ad elevata distintività: 28 punti;
- investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati con particolare riferimento all'utilizzo delle panne: 20 punti;
- investimenti finalizzati ad una gestione dei sottoprodotti compatibile con il rispetto dell'ambiente e la convenienza economica: 18 punti.

In questo comparto è inoltre individuata, coerentemente all'obiettivo trasversale dell'aggregazione, l'ulteriore esigenza di ammodernamento e ristrutturazione, con la seguente priorità:

- investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a condizione che la struttura risultante abbia una capacità di lavorazione superiore alle 5.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e di 8.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se ubicata in altre aree: 30 punti.

Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione delle caratteristiche intrinseche del prodotto: 18 punti;
- investimenti in innovazioni di processo e/o prodotto finalizzati all'abbattimento dei costi di produzione e/o al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati a valorizzare i prodotti derivati: 24 punti.

COMPARTO BOVINO

Fase di macellazione:

- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie: 20 punti;
- investimenti in strutture in grado di valorizzare le produzioni locali: 26 punti;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti finiti a maggiore contenuto di servizi: 30 punti.

COMPARTO SUINO

Fase di macellazione:

- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali: 20 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione dei tagli secondari di suini DOP: 22 punti;
- investimenti finalizzati all'utilizzo delle carni suine per il consumo fresco: 20 punti;
- investimenti in innovazioni di processo nel segmento di trasformati a denominazione d'origine: 24 punti;
- investimenti in innovazioni di processo nel segmento di trasformati a denominazione d'origine in funzione di esigenze connesse all'esportazione in paesi terzi: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti al consumatore finale, che valorizzino le produzioni DOP e/o le caratteristiche intrinseche delle produzioni IGP: 30 punti.

COMPARTO AVICOLA

Fase di macellazione:

- investimenti funzionali ad aumentare il benessere degli animali: 20 punti;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti.

Fase di trasformazione:

- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale anche attraverso l'adozione di processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti: 22 punti;
- investimenti riguardanti le innovazioni di processo finalizzate all'abbattimento dei costi di produzione e/o funzionali al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche: 30 punti.

COMPARTO UOVA

- investimenti in innovazioni di processo e/o prodotto finalizzate all'abbattimento dei costi e/o al consolidamento ed all'acquisizione di quote di mercato: 26 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o di caratteristiche intrinseche: 30 punti.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO**Ortaggi freschi e patate:**

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale e/o di una riduzione dei costi: 20 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto: 25 punti;
- investimenti finalizzati ad incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti e/o all'introduzione di prodotti innovativi: 30 punti.

Frutta fresca:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative in funzione di una riduzione dell'impatto ambientale e/o dell'abbattimento dei costi: 20 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a razionalizzare e migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto: 25 punti;
- investimenti in tecnologie innovative nella fase di lavorazione e conservazione del prodotto: 26 punti;
- investimenti finalizzati ad incrementare il contenuto di servizi offerti a livello di singoli prodotti e/o all'introduzione di prodotti innovativi: 30 punti.

Ortofrutta e patate trasformate:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo: 22 punti;
- investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell'attività logistica: 26 punti;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasformazione in particolare per ciò che riguarda il recupero e lo smaltimento dei sottoprodotti ed il corretto utilizzo della risorsa idrica: 24 punti;
- investimenti finalizzati all'introduzione di prodotti innovativi a livello di servizi offerti e/o caratteristiche intrinseche: 30 punti.

SETTORE CEREALICOLO

- investimenti in innovazioni di processo, finalizzate a nuove richieste del mercato, al miglioramento della salubrità e della qualità del prodotto ed alla riduzione dell'impatto ambientale: 30 punti;

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 22 punti;
- investimenti per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture di stoccaggio: 24 punti.

SETTORE SEMENTIERO

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 22 punti;
- investimenti in innovazioni di processo, finalizzate a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto: 30 punti.

SETTORE OLEOPROTEAGINOSE

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità: 20 punti;
- investimenti in innovazioni di processo finalizzate a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto, a ridurre l'impatto ambientale, al corretto utilizzo della risorsa idrica: 22 punti;
- investimenti finalizzati a prodotti trasformati funzionali a successivi utilizzi non alimentari: 24 punti.

SETTORE FORAGGERE

- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati: 26 punti.

SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO

- investimenti finalizzati ad innovazioni di processo e/o alla diversificazione del prodotto finito: 26 punti;
- investimenti finalizzati alla riorganizzazione interna della fase logistica: 20 punti.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R..

Il criterio ha un peso massimo di 20 punti ed è graduato nell'ambito di ciascuna macroarea secondo i seguenti pesi:

- Area ad Alta Priorità: 20 punti;
- Area a Media Priorità: 14 punti;
- Area a Bassa Priorità: 7 punti.

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio verrà considerata l'ubicazione dello stabilimento in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

Nel caso di investimenti rivolti a più impianti, il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo impianto alla quota di investimento destinata all'impianto medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti rivolti ad impianti ubicati in aree non individuate come prioritarie per il settore/comparto.

8.3 PRIORITA' GENERALI

Rappresentano una classe di priorità finalizzata a quantificare il livello di eccellenza dell'impresa richiedente e/o dell'investimento proposto.

In linea generale, si riferiscono a requisiti oggettivi e documentabili al momento della presentazione del progetto.

La classe ha un peso complessivo di 50 punti ed è suddivisa con riferimento ai singoli criteri e rispettivi pesi di seguito descritti.

8.3.a Integrazione di filiera

Il criterio è riferito alle concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base.

Il criterio ha un peso massimo di 10 punti ed è applicato in funzione delle seguenti condizioni:

- 1) certezza di ritiro/acquisto del prodotto: 10 punti;
- 2) prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: 4 punti;
- 3) servizi offerti: 2 punti;
- 4) conferimenti/acquisti supportati da accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: 6 punti;
- 5) contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: 5 punti;
- 6) contratti stipulati con produttori di base singoli/associati o contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, avallati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola: 5 punti.

Le condizioni di cui ai punti 5) e 6) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

8.3.b Innovazione tecnologica

Il criterio è riferito alle caratteristiche intrinseche del progetto e quantifica i punti di forza dell'investimento proposto in funzione delle finalità enunciate nell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Il criterio ha un peso di 10 punti ed è applicato ad interventi in cui la percentuale di investimenti finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 70% del costo totale al netto della voce spese generali.

8.3.c Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di 8 punti.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato.

- adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) n. 761/2001 (EMAS): 2 punti;
- certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 1 punto;
- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;
- adesione alle normative UNI 10939/2001 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 1 punto;
- certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 1 punto;
- Certificazioni di responsabilità sociale SA 8000: 1 punto.

8.3.d Vantaggi per l'occupazione

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di 2 punti.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in funzione del progetto presentato: 1 punto;

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in funzione del progetto presentato: 2 punti.

8.3.e Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute, certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

Nei settori "ortofrutticolo" e "cerealicolo" e per i progetti riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini freschi" è data facoltà, in alternativa alla metodologia precedentemente esposta e su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, in base alla seguente ponderazione:

Settore ortofrutticolo:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 7.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 7.000 e fino a 15.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 tonnellate.

Settore cerealicolo:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 e fino a 5.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 9.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 9.000 tonnellate.

Comparto latte alimentare e latticini freschi:

- 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 100 e fino a 500 tonnellate;
- 6 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 500 e fino a 1.000 tonnellate;
- 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 1.000 e fino a 3.000 tonnellate;
- 10 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 tonnellate.

Per i progetti rivolti ai macelli di carne suina, su esplicita richiesta del soggetto proponente, il punteggio può essere attribuito utilizzando come parametro di riferimento il numero di suini certificati biologici macellati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con la seguente ponderazione:

- 2 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno compresi fra 5.000 capi e fino a 20.000 capi;
- 3 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 20.000 capi e fino a 45.000 capi;
- 4 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 45.000 capi e fino a 60.000 capi;
- 5 punti per un numero di suini biologici macellati in un anno superiori a 60.000 capi.

8.3.f Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni di seguito elencate ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono valutate:

1. le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 n. 1118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (esclusa la tutela transitoria);
2. le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni di qualità di cui al punto 1) (0,1 punto per ogni punto percentuale) e 5 punti nel caso di produzioni di qualità di cui al punto 2) (0,05 punto per ogni punto percentuale)

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra specificati prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

I punteggi di cui ai punti 1) e 2) non sono fra loro cumulabili.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato D) del presente Programma Operativo.

9. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 8), verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative rivolte a stabilimenti ubicati in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
- iniziative riconducibili alle specifiche preferenze settoriali di seguito dettagliate:

- carni suine: investimenti in impianti di macellazione proposti da soggetti che applichino le normative comunitarie sulla classificazione delle carcasse suine e/o introducano in via sperimentale ed in accordo con gli allevatori sistemi condivisi di valutazione oggettiva di parametri idonei a misurare l'attitudine alla trasformazione delle carni;
 - carni avicole: investimenti in impianti che adottino sistemi di etichettatura facoltativa ai sensi del D.M. 29/07/2004;
 - ortofrutticoli freschi e trasformati: investimenti proposti da imprese aderenti a Organizzazioni di Produttori (O.P.) di cui al Reg. UE n. 543/2011 o che svolgano esse stesse ruolo di O.P.;
- iniziative dedicate a produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
 - iniziative dedicate a produzioni a Denominazione d'Origine riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010, n. 1118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - iniziative proposte da imprese con maggior fatturato;
 - iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;
 - iniziative per le quali sono previsti investimenti riguardanti esclusivamente impianti, macchinari ed attrezzature, al netto della voce spese generali.

In caso di ulteriore parità precederanno gli investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Dr. Gianna Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna – Telefono 051 5274875 – Fax 051 5274669 – mail corlandini@regione.emilia-romagna.it.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle singole istanze d'aiuto dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA, reperibile sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine di scadenza delle presentazioni delle istanze è fissato **perentoriamente al 5 aprile 2013**, pertanto nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la

suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

All'atto della presentazione le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità:

- 1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (allegati 4/A, 4/B);
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno ed incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;

- 3) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
- 4) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area e/o dell'immobile su cui insiste l'investimento (da produrre anche nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti macchinari ed attrezzature);
- 5) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso

- pubblico dal sito www.ermesagricoltura.it). Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;
- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
 - opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato E);
 - estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire) o documentazione comprovante l'edificabilità dei mappali su cui insisterà l'investimento. Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.
- 6) Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;
- 7) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
- per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto e/o di coltivazione stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione

del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo contenute nell'Allegato C) al presente Programma Operativo;

- 8) relazione inerente le strategie commerciali in essere o previste e/o contratti con strutture di commercializzazione/distribuzione;
- 9) relazione tecnico-economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al punto 7, lettera c);
- 10) dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 - che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
 - che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
 - che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
 - che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti (solo se sussiste tale condizione).
- 11) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati.

I soggetti che propongono investimenti nel settore ortofrutticolo (prodotti freschi e trasformati) dovranno produrre in alternativa una delle seguenti specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa aderisce ad una Organizzazione di Produttori (O.P.) riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 (specificando quale) e che l'investimento proposto è coerente con gli obiettivi e le azioni previste nel Programma Operativo presentato dall'Organizzazione di appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal Legale Rappresentante dell'O.P.;
- che l'impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori;

- che l'impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 543/2011 e che non svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori.

I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario e siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante:

- che l'impresa risulta iscritta all'albo regionale acquirenti per la gestione delle quote latte con l'indicazione specifica della Regione, del numero di iscrizione e della data di riconoscimento;
- che l'impresa svolge la propria attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di quote latte, con particolare riguardo al regolare versamento del prelievo supplementare ed alla corretta contabilizzazione delle produzioni.

I soggetti che propongono investimenti nel settore lattiero caseario e non siano primi acquirenti nei confronti dei produttori di base dovranno produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante tale condizione.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza riportati al punto 8. secondo le modalità di cui all'Allegato D).

12. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi entro 120 giorni, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio individua i collaboratori che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa massima ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede istruttorie e di valutazione.

Il Responsabile del Servizio, entro 20 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Compete al Responsabile del Servizio l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate e risultate ammissibili, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero progressivo di domanda AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

13. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

I progetti inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento delle risorse per ciascuna disponibili.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dei beneficiari verranno utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie settoriali in cui si sono verificate.

Qualora nell'ambito delle singole graduatorie settoriali si rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate,
- residue disponibilità che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile nell'ambito della graduatoria,

dette risorse saranno destinate al settore avente il maggior numero di domande non soddisfatte, calcolate in termini di investimento complessivo.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate a confermare formalmente la volontà a realizzare il progetto presentato ed ad integrare la domanda con gli Estremi del titolo abilitativo rilasciato dal comune (permesso di costruire), se necessario e non presentato all'atto della domanda.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

Successivamente, il dirigente competente – in esito all'istruttoria tecnica specifica svolta sugli atti progettuali - provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali, viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

14. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'atto dirigenziale di concessione del contributo.

Su motivata e documentata richiesta del beneficiario, presentata almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la conclusione del progetto, l'Amministrazione regionale potrà concedere una sola proroga non superiore a 120 giorni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 15/1997.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dell'investimento comporta la revoca del contributo concesso, anche se in parte già erogato.

15. VARIANTI

Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere alla Regione l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti.

La richiesta di variante deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni antecedenti al termine stabilito per la conclusione del progetto.

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante nel corso della realizzazione del progetto.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al progetto:

- cambiamento di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso. Ciò premesso non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purchè contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell'intervento approvato al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.

La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la necessaria documentazione tecnica ed autorizzativa.

L'amministrazione regionale si riserva di autorizzare, con atto formale del dirigente competente, le richieste di varianti in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

16. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI ED EROGAZIONE

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai soggetti beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

Il soggetto beneficiario ha la possibilità di richiedere l'erogazione di un'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, ad avvenuto inizio dei lavori, previa presentazione di apposita istanza, supportata da garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo pagatore rilasciata da soggetti autorizzati. La garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato ed avrà efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e sarà oggetto di richiesta di conferma di validità alla Direzione Generale dell'Istituto garante. Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario dovrà richiedere il saldo del contributo, ovvero minor somma. L'erogazione da parte di AGREA avverrà subordinatamente all'esecuzione dei dovuti controlli previo accertamento della regolare esecuzione delle opere e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente i lavori effettuati.

In caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto gli aiuti erogati ai beneficiari saranno oggetto di revoca.

Le domande di pagamento "in anticipazione" ed "a saldo" dovranno essere redatte utilizzando l'apposito SOP predisposto da AGREA.

17. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le modalità e gli schemi da utilizzare in sede di rendicontazione del progetto realizzato saranno indicate nei singoli atti di concessione.

Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute si specifica che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- che rientri nell'elenco delle spese ammissibili indicate nel presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- che sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione della domanda di saldo;

- che le fatture e gli altri documenti contabili siano emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.
- che la spesa risulti sostenuta dal soggetto beneficiario del contributo

I titoli di spesa saranno riconosciuti esclusivamente se saldati con bonifico e/o Riba e/o Assegno con allegata documentazione di incasso da parte dell'intestatario. E' esclusa qualsiasi altra modalità di pagamento.

18. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al punto 12 afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, ai sensi del Reg. CE n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti controlli:

- a) "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- b) "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

19. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento(UE) n. 65/2011.

I beneficiari sono inoltre tenuti:

- al rispetto dei vincoli imposti dall'art. 19 della citata L.R. n. 15/1997 e dall'art. 72 del Reg. (CE) 1698/2005 circa la destinazione dei beni acquistati con i contributi concessi a valere sul presente Programma Operativo;
- al rispetto degli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 1077 del 26 luglio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'applicazione ed al mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i produttori agricoli di base, che hanno costituito condizione di ammissibilità ai fini dell'accesso ai benefici in oggetto, nei tre anni successivi all'ultimazione dell'investimento identificata con la data del verbale di accertamento finale di regolare esecuzione del progetto.

I suddetti vincoli saranno oggetto di controlli ex post di cui al precedente punto 18..

20. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 19) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 65/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa. Ai sensi del medesimo articolo di legge è inoltre prevista - in caso di revoca - l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

La revoca può comportare anche la segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006, quale sostituito dal Regolamento (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni si rimanda a quanto disposto nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni - di cui all'art. 18, lettere a) e d), della L.R. n. 15/1997 - e comporta, oltre alla revoca del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a titolo di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Allegato A)**“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”****DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005****MICROIMPRESA**

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati < 10 (ULA)
 - 2) Fatturato annuo ≤ 2 Meuro
- oppure
- 2) Totale di bilancio ≤ 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

- 1) N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50
- 2) Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

- 2) Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

1) N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250

2) Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

2) Totale di bilancio > 10 e ≤ 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il

calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel D.M. 18/04/2005 per le imprese di dimensione minore.

Allegato B)**ELENCO PRODOTTI DI QUALITA'**

1. prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione;
2. Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010, n. 1118/2011:

Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Casciotta d'Urbino DOP, Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotichino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Olio Brisighella DOP, Olio Colline di Romagna DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell'Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, Salame Cremona IGP, Coppia ferrarese IGP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Amarene brusche di Modena IGP, Riso del Delta IGP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, Patata di Bologna DOP, Aglio di Voghiera DOP, Coppa di Parma IGP.

3. Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.)

Specie orticole: aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanello, sedano, spinacio, zucca, zucchini.

Specie frutticole: actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olivo da olio, pesco, pero, susino, vite.

Cereali: grano duro, grano tenero, orzo, riso.

Produzioni zootecniche: carne di bovini di razza romagnola, carne di suino pesante, carne cunicola, carne di bovini di razza limousine, carne ovina di agnellone e castrato, uova da consumo fresco.

Altri prodotti: miele, funghi (champignon).

Allegato C)**CONTRATTI DI FORNITURA**

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione pre-investimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.

Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l'elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.

Nel caso di contratti di coltivazione dovranno essere individuate anche le superfici (mappali catastali) destinate alla coltivazione.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _____ (produttore agricolo) _____
e _____ (richiedente del contributo) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (Azienda agricola fornitrice della materia prima) _____
con sede legale in _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

E

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante
della _____ (impresa richiedente del contributo) _____
P.I. _____ - C.F./CUAA _____

SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE

Articolo 1

Obblighi del fornitore

- (la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di materia prima:

Articolo 2

Obblighi dell'acquirente

- (la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopraccitata;

Articolo 3

Prezzo

- Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro _____
(indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggettivi
e verificabili parametri qualitativi);

Articolo 4

Durata

- Il presente contratto ha validità per il periodo dal _____ al _____

Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore

Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)

Luogo _____, data _____

IL VENDITORE

L'ACQUIRENTE

(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

Allegato D)**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLE PRIORITÀ E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al punto 8 "Criteri di priorità":

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il punteggio è attribuibile a progetti in cui la quota di investimenti finalizzata alla tipologia preferenziale sia superiore al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali.

E' necessario specificare il settore o il comparto cui l'investimento è rivolto e la tipologia preferenziale attribuita. Nel caso l'investimento coinvolga più settori/comparti, dovrà essere ricondotto a quello interessato dalla maggiore quota di investimenti. Un progetto può essere ricondotto ad un'unica tipologia preferenziale. Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da riportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci specificatamente ed oggettivamente ascrivibili alla tipologia prioritaria. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente riconducibile alla predetta tipologia occorre produrre una specifica disaggregazione della voce. A supporto della metodologia precedentemente esposta, occorre produrre una breve nota tecnica che specifichi la priorità cui si ritiene di accedere, evidenzii eventuali condizioni cui la priorità è subordinata (es. filiera di prodotto identificata ai sensi di specifici regolamenti, provenienza della materia prima certificata, ecc.) ed uno schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa ed i relativi costi, che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale.

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore/comparto nella scheda di Misura del P.S.R. di seguito riportata.

Ai fini dell'utilizzo e dell'attribuzione del criterio verrà considerata l'ubicazione dello stabilimento in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio sarà attribuito rapportando il peso dell'area su cui è ubicato il singolo impianto alla quota di investimento destinata all'impianto medesimo e sommando i valori così ottenuti.

Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti rivolti ad impianti ubicati in aree non individuate come prioritarie per il settore.

Tabella priorità territoriali

	Pianura occidentale	Pianura centrale	Pianura orientale	Collina Occidentale	Collina centrale	Collina orientale	Montagna occidentale	Montagna centrale	Montagna orientale
Cereali	XX	XXX	XXX						
Oleo proteaginose	X	XX	XX						
Bieticolo saccarifero	XXX	XXX	XXX						
Ortaggi freschi e patate		XXX	XXX						
Frutta fresca	XX	XX	XXX	XX	XX	XXX			
Ortofrutta e patate trasformate	XXX	XXX	XX						
Colture Sementiere			XXX			X			
Colture foraggere	X	XX	XXX			XXX			XXX
Carni bovine	XXX	XX	XX						
Carni suine	XXX	XX	XX	XXX			XXX		
Carni avicole		XX	XXX			XX			XX
Latte alimentare e latticini freschi	XX	XXX		XX	XXX	XXX	XX	XXX	XXX
Formaggi stagionati DOP	XX	XX		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Uova		XXX	XXX		X	X		X	X

Legenda

Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Non prioritario
XXX	XX	X	

Fascia Altimetrica

- Pianura: altitudine < 100 m.s.l.m
- Collina: altitudine \geq 100 m.s.l.m < 600 m.l.s
- Montagna: altitudine \geq 600 m.s.l.m.

Aree

- Area Occidentale: territori della provincia di: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena.
- Area Centrale: territori della provincia di Bologna e della provincia di Ferrara relativamente ai comuni di Bondeno, Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda.
- Area Orientale: territori della provincia di Ferrara relativamente ai comuni non compresi nell'area centrale e territori delle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

8.3.a INTEGRAZIONE DI FILIERA

Il criterio premia le concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base in relazione alla dimostrazione delle seguenti condizioni.

- 1) Certezza di ritiro/acquisto del prodotto: il punteggio è attribuito nel caso di imprese che associano produttori di base quali cooperative o consorzi e che siano a mutualità prevalente. La dimostrazione è data dallo statuto o regolamento da cui risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci e dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato.
- 2) Prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: il punteggio è riferito al contenuto dei contratti ed è attribuito in presenza di clausole di acquisto che prevedano maggiorazioni al prezzo di base garantito nel caso di materia prima rispondente a specifici parametri qualitativi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia coperta da tali tipi di contratti.
- 3) Servizi offerti: il punteggio è attribuito nel caso l'impresa acquirente dimostri di fornire servizi oggettivi e verificabili (es. assistenza tecnica, controlli sui prodotti, ecc) ai produttori di base da cui acquista la materia prima. La fornitura di servizi può essere comprovata da specifiche clausole inserite nei contratti o da accordi separati, riferiti ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia connessa a specifici servizi.
- 4) Conferimenti/acquisti supportati da accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005: il punteggio è riferito a contratti stipulati con riferimento ad accordi di filiera e/o attuativi degli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 ed è attribuito nel caso il contenuto del contratto faccia specifico riferimento ad uno dei suddetti accordi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.
- 5) Contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale: il punteggio è riferito a contratti stipulati con Organizzazioni di produttori quali quelle precedentemente definite. Il contenuto del contratto deve riportare gli estremi del riconoscimento dell'Organizzazione (normativa, Ente che ha effettuato il riconoscimento, periodo, ecc). Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.
- 6) Contratti stipulati con produttori di base singoli/ associati o contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli di base, avvallati dalle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative della base agricola. L'avvallo può essere contenuto nel contratto stesso o può essere espresso con documento separato che faccia specifico riferimento ai contratti stessi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che

almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti.

Le condizioni di cui ai punti 5) e 6) sono fra loro alternative.

Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio massimo di 10 punti attribuito al criterio.

8.3.b INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il criterio è assegnato ad interventi in cui la percentuale di investimenti finalizzata all'acquisto di specifici macchinari, impianti, attrezzature di lavorazione/trasformazione sia superiore al 70% del costo totale al netto della voce spese generali.

Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di investimento da riportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della percentuale è data dalla somma delle singole voci afferenti al raggruppamento "impianti e macchinari specifici" più le voci "condizionamento - climatizzazione" e "per celle frigo" afferenti al raggruppamento "impianti fissi". A supporto della metodologia precedentemente esposta occorre produrre uno specifico schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del caso, dettagliate le voci di spesa che concorrono alla definizione della quota di investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale. Detto schema deve risultare coerente con la disaggregazione di costi indicata nell'apposito quadro annesso al modulo di domanda. Si specifica che nel caso di impianti di refrigerazione, condizionamento, atmosfera controllata, ecc. a servizio di celle frigo deve essere computato il solo costo dell'impianto, quale risulta dal preventivo di spesa, con esclusione delle opere fisse complementari quali pannellature, porte, infissi, ecc. Si sottolinea infine che le singole voci di spesa inserite nel raggruppamento "impianti e macchinari specifici" devono essere oggettivamente riconducibili al processo/prodotto cui l'investimento è finalizzato.

8.3.c CERTIFICAZIONI

- Adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Reg. (CE) 761/01 (EMAS). Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato. Nel caso di investimenti rivolti a più impianti il punteggio è attribuito nel caso l'impianto/i certificati siano oggetto di almeno il 60% degli investimenti al netto della voce spese tecniche.
- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Adesione alle normative UNI 10939 certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare o certificazione ISO 22005 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni di responsabilità sociale SA 8000. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

8.3.d VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

8.3.e PRODUZIONI BIOLOGICHE

Il calcolo è riferito alla somma dei quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o lavorati.

Esclusivamente nei settori "ortofrutticolo", "cerealicolo", per i progetti riconducibili al comparto "latte alimentare e latticini freschi" e per quelli rivolti a macelli di carne suina è data facoltà, su esplicita richiesta del soggetto proponente, di ottenere l'attribuzione del punteggio utilizzando come parametro di riferimento i quantitativi in valore assoluto di prodotti finiti certificati biologici lavorati o trasformati nell'impianto/i oggetto di investimento, o il numero di suini interi macellati nell'impianto/i oggetto di investimento. In questo caso la ponderazione avverrà in funzione di quanto esplicitato al punto 8.3.e del Programma Operativo.

Per entrambe le metodologie occorre considerare le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto" dell'allegato 4.B.

La dimostrazione deve avvenire producendo idonea certificazione, suddivisa per tipologia di prodotto, rilasciata dall'Organismo di Certificazione che controlla la produzione della struttura.

8.3.f PRODUZIONI DI QUALITÀ

Sono valutate:

- 1) le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 e n. 1118/2011 (esclusa la tutela transitoria), quali riportate nell'allegato B);
- 2) le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata" di cui alla Legge Regionale n. 28/1999 quali riportate nell'allegato B).

Il calcolo è riferito alla somma dei prodotti finiti cui l'investimento è dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità ottenuti nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto" dell'allegato 4.B.

Nel caso di macelli di carne suina il punteggio attribuibile in funzione del punto 1) è calcolato rapportando il numero di suini certificati al numero totale dei suini in ingresso.

La dimostrazione deve avvenire producendo:

1. per le produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 e n. 1118/2011 nel caso di strutture di macellazione, per i suini interi, idonea attestazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione.
2. per le produzioni immesse sul mercato col marchio "Qualità Controllata", di cui alla Legge Regionale n. 28/1999, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, in cui siano indicati i quantitativi di prodotto, suddivisi per tipologie e l'Organismo di Certificazione.

I punteggi relativi ai punti 1) e 2) non sono cumulabili in riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti.

ALLEGATO 4A**SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA****RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento previsto;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2) Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3) Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4) Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5) Impianti fissi	A preventivo	€	
6) Impianti specifici funzionali alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti	A preventivo	€	
7) Macchinari ed attrezzature generiche	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 1		€	
8) Investimenti immateriali (esclusi onorari e consulenze)	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE 2		€	
9) Spese generali		€	
TOTALE GENERALE		€	

N.B.: Il totale degli investimenti immateriali (punti 8 e 9) non deve superare il 12% degli investimenti materiali (totale punti da 1 a 7). L'importo delle spese generali (onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi col progetto presentato, punto 9) non deve superare il 10% del costo complessivo del progetto (totale punti da 1 a 8).

7. Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate prima e dopo la realizzazione dell'investimento;

8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

ALLEGATO 4.B**MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI****RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

Materie prime lavorate per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Indicare la resa media entro la quale si opera

	%
--	---

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO**Materie prime per tipologia****quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	quantità		
		tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Produzione realizzata per tipologia**quantità**

cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	quantità		
		tonnellate	ettolitri	n. pezzi
TOTALE		0,00	0,00	0

Legenda tipo prodotto da inserire

Bio	01	BIO
Qualità controllata L.R. 28/99	02	QC
Denominazione origine riconosciuta	03	DOP
	04	DOP/BIO
	05	IGP
	06	IGP/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	11	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato 4B con i dati aggregati di tutti gli stabilimenti interessati dal progetto;
- Devono essere indicate tutte le materie prime lavorate e le relative produzioni che in domanda sono raggruppate in macrovoci;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità vanno espresse per quanto possibile in tonnellate (anche per il latte lavorato);
- Le quantità di aceto balsamico, succhi, ecc. vanno espresse in ettolitri;
- La colonna n. pezzi è un'integrazione delle due colonne che precedono (in particolare per gli animali vivi, i formaggi, le cosce fresche, i prosciutti, i salumi e le uova oltre ai quantitativi in tonnellate indicare anche il numero dei pezzi);
- Per i fiori recisi va utilizzata esclusivamente la colonna n. pezzi.

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

Allegato E

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Opere edili complementari:							
1)							
2)							
Prefabbricati:							
1)							
2)							
Impianti fissi:							
Elettrico:							
1)							
2)							
Condizionamento – climatizzazione:							
1)							
2)							
Per celle frigo (refrigerazione, atmosfera controllata):							
1)							
2)							
Termico:							
1)							
2)							
Idrico:							
1)							
2)							
Depurazione:							
1)							
2)							
Antincendio:							
1)							
2)							

Investimenti immateriali									
Acquisito di software:									
(1)									
Creazione e/o implementazione siti internet:									
(1)									
Acquisito di brevetti e licenze:									
(1)									

N.B.:

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione asseverata da professionista/i di provata esperienza, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

Nel caso la spesa riguardi interventi di completamento di strutture e/o impianti già in essere, è ammessa la presentazione di un'unica offerta.

Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e asseverato da professionista/i di provata esperienza.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.